

PARTE SECONDA - NORME IGIENICO-SANITARIE E COSTRUTTIVE

TITOLO I - PRESCRIZIONI IGIENICO-SANITARIE

Art. 42 - Salubrità del terreno	"	93
Art. 43 - Isolamento dall'umidità	"	94
Art. 44 - Isolamento termico	"	96
Art. 45 - Isolamento fonico	"	97
Art. 46 - Classificazione delle acque	"	98
Art. 47 - Modalità di scarico delle acque.....	"	99
Art. 48 - Rifornimento idrico	"	102
Art. 49 - Impianto elettrico	"	103
Art. 50 - Deposito temporaneo di rifiuti solidi.	"	104
Art. 51 - Eliminazione di fumi, vapori ed esalazioni	"	105
Art. 52 - Impianti speciali	"	107
Art. 53 - Impianti per le lavorazioni insalubri..	"	108
TITOLO II - PRESCRIZIONI ANTINCENDIO		
Art. 54 - Caratteristiche dei fabbricati di altezza inferiore a m 24,00	"	110
Art. 55 - Centrali termiche	"	112
Art. 56 - Autorimesse	"	116
Art. 57 - Impianti idrici di difesa antincendi...	"	117

Art. 58 - Nulla-osta dei vigili del fuoco	pag. 118
Art. 59 - Criteri di sicurezza per impianti domestici di gas liquefatto	" 119
Art. 60 - Criteri di sicurezza per impianti centralizzati di riscaldamento condizionamento	" 120
Art. 61 - Rinvio a leggi particolari	" 121
TITOLO III - CARATTERISTICHE DEI LOCALI PER L'ABITABILITA' O L'AGIBILITA'	
Art. 62 - Classificazione dei locali	" 122
Art. 63 - Caratteristiche dei locali	" 124
Art. 64 - Classificazione dei piani	" 130
Art. 65 - Soffitti inclinabili e soppalchi	" 131
Art. 66 - Piani interrati	" 132
Art. 67 - Piani seminterrati	" 133
Art. 68 - Sottotetti	" 134
Art. 69 - Locali integrativi per la residenza ...	" 135
TITOLO IV - NORME RIGUARDANTI LA GODIBILITA' GENERALE DELLE ATTREZZATURE E DELLE STRUTTURE EDILIZIE	
Art. 70 - Prescrizioni e norme riguardanti le eliminazione delle barriere architet- toniche	" 136
Art. 71 - Percorsi pedonali	" 139
Art. 72 - Parcheggi pubblici e/o di pertinenza delle costruzioni e posti macchina	" 141
Art. 73 - Accessi	" 144

Art. 74 - Piattaforma di distribuzione	pag.	145
Art. 75 - Scale	"	146
Art. 76 - Rampe	"	148
Art. 77 - Ascensori	"	149
Art. 78 - Corridoi e passaggi	"	152
Art. 79 - Porte	"	153
Art. 80 - Pavimenti	"	155
Art. 81 - Locali igienici	"	156
Art. 82 - Apparecchi elettrici di comando e di segnalazione	"	160
Art. 83 - Impianti telefonici	"	161
Art. 84 - Sale e luoghi per riunioni e spettacoli.	"	163
TITOLO V - PRESCRIZIONI PER I MATERIALI DA COSTRUZIONE, PER I CARATTERI ESTERNI DEGLI EDIFICI E PER L'ARREDO URBANO		
Art. 85 - Norme di buona costruzione	"	164
Art. 86 - Zoccolatura	"	167
Art. 87 - Elementi aggettanti	"	168
Art. 88 - Allineamento degli edifici	"	171
Art. 89 - Intercapedini	"	172
Art. 90 - Coperture e volumi tecnici	"	173
Art. 91 - Spazi scoperti interni agli edifici ed uso dei distacchi tra fabbricati	"	175
Art. 92 - Uscita dalle autorimesse, rampe e passi carrabili	"	176
Art. 93 - Marciapiedi e porticati	"	178
Art. 94 - Recinzioni	"	179

Art. 95 - Cassette per la corrispondenza e contatti del gas, dell'energia elettrica e dell'acqua	pag.	180
Art. 96 - Provvedimenti per le costruzioni che minacciano pericolo	"	181
Art. 97 - Aspetto e manutenzione degli edifici...	"	182
Art. 98 - Tinteggiature e rivestimenti	"	184
Art. 99 - Antenne radio-televisive	"	185
Art. 100 - Decoro ed arredo urbano	"	186
Art. 101 - Mostre, vetrine ed insegne in genere...	"	187
Art. 102 - Tabelle e numeri civici	"	191
Art. 103 - Tende aggettanti su spazio pubblico....	"	192
Art. 104 - Esecuzione di opere su edifici di interesse monumentale, storico ed ambientale	"	194
Art. 105 - Rinvenimento di opere di pregio artistico e storico	"	196
Art. 106 - Zone verdi e parchi	"	197
Art. 107 - Parcheggi	"	198
TITOLO VI - DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE ED ATTREZZATURE RURALI		
Art. 108 - Norme edilizie	"	199
Art. 109 - Norme igieniche	"	201
Art. 110 - Impianto di riscaldamento ad acqua calda	"	203
Art. 111 - Manutenzione delle abitazioni rurali...	"	204

Art. 112 - Collegamenti alla viabilità	pag.	205
Art. 113 - Condizioni minime di abitabilità delle abitazioni rurali esistenti	"	206
Art. 114 - Osservanza delle prescrizioni minime di abitabilità	"	207
Art. 115 - Ispezioni del Dirigente di Igiene, sanzioni	"	208
Art. 116 - Stalle e concimaie	"	209
Art. 116 bis - Canali del demanio sstatale e comunale "		210 bis

p.r.g. Leverano

P A R T E S E C O N D A

NORME IGIENICO-SANITARIE E COSTRUTTIVE

T I T O L O I

PRESCRIZIONI IGIENICO- EDILIZIE

Art.42 - SALUBRITA' DEL TERRENO

E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito di immondizie, letame o di altro materiale insalubre, che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Se il terreno oggetto di edificazione è umido e/o soggetto ad infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio.

In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità pervenga alle murature e/o strutture sovrastanti.

Art. 43 - ISOLAMENTO DALL'UMIDITA'

Qualsiasi edificio deve essere isolato dall'umidità del suolo.

I locali, classificati nel successivo Art.62 come A1 e S1, devono avere, indipendentemente dalla quota del pavimento nei confronti del terreno a sistemazione avvenuta, il piano di calpestio isolato mediante solaio distaccato dal terreno stesso a mezzo di intercapedine aereata.

Nel caso di locali, classificati nel successivo Art.62, come A2, è sufficiente che il piano di calpestio poggi su vespazio aereato dello spessore minimo pari a 30 cm, indipendentemente dalla quota del pavimento nei confronti del terreno circostante a sistemazione avvenuta.

In entrambi i casi, qualora i suddetti locali (A1, A2 ed S1) risultino anche parzialmente al disotto della quota del terreno circostante, a sistemazione avvenuta, deve essere prevista un'efficiente intercapedine aereata che circonda i predetti locali per la parte interrata.

Comunque il solaio deve essere posto ad un livello superiore alla falda freatica ed al livello di massima piena delle fognature di scarico, risultando ciò attraverso una relazione, con calcoli ed elaborati, da sottoporre al Comune unitamente alla richiesta di Concessione o Autorizzazione.

Il Comune può concedere porzioni di terreno pubblico per la creazione di intercapedini, riservandosi la facoltà d'uso per il passaggio di tubazioni, cavi od altro e purch, dette

intercapedini siano lasciate completamente libere. Le griglie di aereazione, eventualmente aperte sul marciapiede, devono presentare resistenza alla ruota di un automezzo ed avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni, per le carrozzine dei bambini e per le persone con ridotte o impedito capacità motorie.

Per le altre caratteristiche delle intercapedini si richiama il successivo Art.89.

Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue poste al disotto del piano di calpestio interno.

Tutti i pavimenti dei locali seminterrati o situati a livello del terreno, costruiti su vespaio, devono essere isolati mediante uno strato di materiale impermeabili.

In caso di copertura piana di una costruzione o di parte di essa, la copertura medesima deve essere impermeabilizzata mediante stratificazioni impermeabili continue secondo le più moderne tecnologie.

Per gli edifici del Centro Storico le predette norme si applicano, per quanto compatibili con le caratteristiche costruttive, con i materiali e le tecnologie tradizionali.

Art. 44 - ISOLAMENTO TERMICO

Tutte le costruzioni devono rispettare la legislazione vigente in materia di coibentazione e di consumo energetico.

Qualora le destinazioni lo richiedano, le unità immobiliari devono essere dotate di impianto di riscaldamento.

La temperatura di progetto dell'area interna deve rispettare quanto prescritto dalla legislazione vigente in materia e deve essere uguale in tutti i locali abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.

Nelle condizioni di occupazione ed uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente.

Nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni di edifici esistenti, deve essere rispettata la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico previsto dalla Legge n. 10 del 09/01/1991 e dal D.P.R. n. 412 del 26/8/93.

Art. 45 - ISOLAMENTO FONICO

Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti o nelle ristrutturazioni di fabbricati esistenti, per tutti i locali classificati nel successivo Art.62 come A1-A2, devono essere adottati sistemi idonei ed adeguati per l'isolamento fonico.

I materiali utilizzati per la costruzione e la loro messa in opera devono garantire un' adeguata protezione acustica ai locali di cui sopra per quanto concerne i rumori da calpestio, da impianti od apparecchi comunque installati nel fabbricato, da rumori e suoni aerei provenienti da locali attigui o da spazi destinati a servizi comuni, dal traffico veicolare, facendo riferimento alle disposizioni legislative vigenti e/o agli standards consigliati dal Ministero dei LL.PP. o da altri qualificati organi pubblici.

In ogni caso, la soglia di rumorosità relativa ad ogni singolo locale non deve superare i 70 db per frequenze tra 100 e 3000 Hz misurate con metodi normalizzati.

Per le pareti perimetrali di ogni singola unità immobiliare tale soglia non deve superare i 45 db.

E' opportuno distaccare, mediante giunti elastici o simili, le strutture perimetrali del fabbricato dalle pavimentazioni stradali e da qualunque altra struttura rigida in contatto con l' esterno.

Art. 46 - CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

In base ai contenuti della legislazione vigente (Legge 10/05/76, n°319 " Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento ", G.U. n° 141, del 29/05/76; e successive modifiche ed integrazioni, D.L. 10/08/76 n° 544 e Legge 8/10/76 n° 690) le acque di scarico sono distinte nelle seguenti categorie:

- ACQUE METEORICHE

comprendono le acque piovane e quelle derivanti dallo scioglimento delle nevi;

- ACQUE NERE

comprendono le acque degli scarichi dei lavandini, lavelli, vasche da bagno, docce, bidet ed ogni altro accessorio con analoga funzione e le acque non inquinanti provenienti da procedimenti di lavaggio, compiuti da imprese artigianali o commerciali;

- ACQUE LURIDE

sono gli scarichi di natura organica dei vasi e delle latrine di qualsiasi tipo;

- ACQUE INQUINANTI

sono quelle di qualsiasi provenienza e considerate tali dalle vigenti normative in materia di inquinamenti.

Art. 47 - MODALITA' DI SCARICO DELLE ACQUE

Per il deflusso delle acque meteoriche, di cui al precedente Art.46, deve essere prevista apposita rete di tubazioni totalmente indipendente.

Per il deflusso delle acque nere, di cui al precedente Art.46, deve essere prevista una rete di tubazione autonoma, opportunamente dimensionata, di materiale atto a resistere alle alte temperature e dotata di sistemi di aereazione con condotte di aspirazione sino alla copertura. Gli innesti di detta rete devono avvenire con l'impiego di sifoni ispezionabili.

Le acque luride, di cui al precedente Art.46, devono essere convogliate in una fossa biologica dimensionata in rapporto alle caratteristiche della costruzione nonch, alla volumetria abitativa.

Detta fossa deve essere anche in grado di garantire la degradazione biologica delle materie organiche e deve essere ubicata all' esterno della costruzione su suolo privato, ad una distanza non inferiore a metri 1,00 (uno) dalle murature perimetrali e comunque secondo il Regolamento Regionale n° 4 del 3/11/89.

Le acque luride,cos depositate,devono essere convogliate in apposito pozzo nero a tenuta stagna con le prescrizioni del citato Regolamento Regionale n° 4 del 3/11/89.

Le acque meteoriche, quando defluiscono verso aree o spazi di uso pubblico o privato, devono essere condotte con tubi

verticali fino al suolo. I predetti tubi verticali, se applicati esternamente, devono essere costituiti da materiale resistente nella parte terminale di altezza non inferiore a m 2,50 dal suolo, posti incassati nella parete di supporto, in modo da non formare aggetto.

L' allacciamento allo scarico generale delle acque nere e luride deve essere realizzato solo mediante sifone ispezionabile e a chiusura ermetica posto all'esterno della costruzione, in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

Per le acque inquinanti, di cui al precedente Art.46, vale quanto disposto dalla relativa normativa legislativa e regolamentare.

In mancanza di rete fognante, lo smaltimento dei liquami provenienti dall'interno degli edifici deve avvenire mediante la costruzione, a cura e spese dei concessionari, di appositi impianti, con l' osservanza dei criteri, metodi e norme tecniche stabilite a riguardo dalle norme vigenti ed in particolare dal Regolamento Regionale n° 4 del 3/11/89.

Gli allacciamenti alle reti della pubblica fognatura, anche se resi obbligatori dal Comune, sono costruiti a cura dell' Ente Autonomo Acquedotto Pugliese ed a spese dei proprietari degli edifici ai quali debbono servire.

I condotti non dovranno avere nè aperture nè interruzioni di sorta nel loro percorso.

Tutte le giunzioni dei tubi dovranno risultare perfettamente impermeabili.

I proprietari delle case hanno l' obbligo di mantenere in

perfetto stato tanto i canali di gronda quanto i tubi di scarico.

I tubi non debbono trovarsi in contatto con le pareti delle rispettive incassature.

I tubi delle pluviali non potranno funzionare da esalatori delle tubazioni di fogna, nè si potrà immettere in essi alcun altro scarico all'infuori dell'acqua piovana proveniente dalle coperture degli stabili.

Le acque dei cortili, degli spazi liberi, delle strade private e degli edifici stessi verranno raccolte in appositi pozzetti e guidate con tubature metalliche o di gres di diametro,proporzionato alle aree pubbliche di deflusso e con pendenza sufficiente.

Nelle vie,ove manchi la fogna stradale, ma si trovino solamente cunette o fognoli laterali, potranno essere immessi in questi le sole acque meteoriche dei tetti e dei cortili.

Art. 48 - RIFORMIMENTO IDRICO

Qualunque costruzione deve essere provvista di acqua potabile proveniente dall'acquedotto E.A.A.P. ovvero da pozzo privato.

In tale ultimo caso, la potabilità deve essere garantita da un certificato rilasciato dal Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi e l'uso deve essere consentito dal Dirigente di Igiene.

L'impianto idrico deve essere progettato in modo da garantire un'adeguata e proporzionata distribuzione dell'acqua in ragione del numero degli utenti, secondo le prescrizioni legislative vigenti.

Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile internamente all'edificio devono essere costruiti a regola d'arte e nel caso di locali con pavimenti a quota tale che non possa essere garantita una regolare erogazione, deve provvedersi con apposito apparecchio di sollevamento.

Art. 49 - IMPIANTO ELETTRICO

Qualunque costruzione deve essere dotata di impianto elettrico realizzato secondo quanto stabilito dalla legislazione e dai regolamenti vigenti.

In particolare tutte le unità immobiliari adibite ad abitazioni devono essere dotate di dispositivi di sicurezza in grado di salvaguardare l'incolumità degli utenti, ed essere conformi alla Legge n° 46/90.

Art. 50 - DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI SOLIDI

I fabbricati nuovi o ristrutturati, devono disporre di un deposito per contenere i recipienti delle immondizie dimensionati in rapporto alle caratteristiche volumetriche e funzionali dei fabbricati stessi.

E'opportuno che detto deposito sia anche provvisto di due separati recipienti, uno per il recupero della carta pulita ed uno per contenere i rifiuti solidi riciclabili (lattine, bottiglie, etc.).

Detto deposito deve essere ubicato in prossimità ed allo stesso livello della strada, preferibilmente nel fabbricato, purch, con accesso ed aereazione diretta dall' esterno, facilmente raggiungibile dalle scale e/o ascensori.

Se ubicato nel fabbricato, deve essere dotato anche di un sistema di ventilazione realizzato con tubazioni di sezione non inferiore a cmq 250, con sbocco sulla copertura; se ubicato all'esterno, il ricambio dell'aria deve essere assicurato mediante apposita griglia con superficie minima di cmq 2000.

Detto deposito deve avere pareti impermeabilizzate ed essere munito di presa d' acqua e di scarico sifonato.

Art. 51 - ELIMINAZIONE DEI FUMI, VAPORI ED ESALAZIONI

Gli impianti di riscaldamento relativi a singole unità immobiliari, gli apparecchi a fiamma libera, le stufe ed i camini devono essere muniti di canne fumarie indipendenti con scarico sulla copertura.

Tutte le canne di scarico devono prolungarsi per almeno un metro al disopra del tetto o della terrazza e la fuoriuscita dei fumi deve avvenire a non meno di 10 m da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore.

Le canne fumarie, se esterne alle murature o tamponature, devono essere studiate con opportuna soluzione architettonica.

Per i fumi che abbiano caratteristiche nocive all'igiene ed alla pulizia, occorre prevedere impianti di depurazione secondo le norme legislative vigenti (Legge 13/7/1966, n° 615 "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico", G.U. n° 201 del 13/8/1966; e D.P.R. 24/10/1967, n° 1288 "Regolamento per l'esecuzione della Legge 13/7/1966, n° 615", limitatamente agli impianti termici, suppl. G.U. n° 6 del 9/1/1968.

Tutti i locali classificati nel successivo Art.62 come A1 e destinati a cucine devono essere dotati di tubazioni di sfogo opportunamente dimensionate e con scarico sulla copertura del fabbricato.

Il posto di cottura, eventualmente annesso al locale soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo ed essere munito di adeguato impianto d'aspirazione forzata sui fornelli-

li.

Tutti i locali, classificati nel successivo Art.62 come S1, sprovvisti di aperture all'esterno devono essere dotati di impianto d'aspirazione forzata ossia con scarico sulla copertura. In tal caso in detti locali è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

Art. 52 - IMPIANTI SPECIALI

Nei casi di adozione di impianti d' aereazione, oppure di aria condizionata, la cui realizzazione deve essere, comunque, affidata a ditte specializzate, l'Amministrazione Comunale, su parere del Dirigente di Igiene, può, caso per caso, stabilire prescrizioni diverse dalle precedenti per i locali di categoria A ed S, di cui al successivo art. 62.

Alla domanda di Concessione deve essere allegato uno schema dell' impianto. Invece, prima dell' effettivo rilascio della Concessione, deve essere presentato il progetto esecutivo dettagliato dell'impianto, firmato da un tecnico abilitato, unitamente ad una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche dello stesso.

Il rilascio dell' autorizzazione di abitabilità e/o agibilità dei locali è subordinata al parere favorevole del Dirigente di Igiene ed al collaudo dell'impianto effettuato da un tecnico abilitato.

Su tali impianti deve essere richiesto un parere preventivo agli organi competenti.

Art. 53 - IMPIANTI PER LE LAVORAZIONI INSALUBRI

Gli impianti e le attrezzature per la produzione, la lavorazione ed il deposito di sostanze e prodotti riconosciuti insalubri, secondo la vigente legislazione (Artt. 216 e 217 del R.D. 27/7/1934 n° 1265, Suppl. G.U. del 9/8/1934 n° 196 "T.U. delle Leggi Sanitarie" e D.M. 23 / 12 / 1976 n° 9, relativo all'elenco dell'industrie insalubri), e iscritti alla prima classe, non possono essere ubicati nelle zone residenziali, ma soltanto nelle aree destinate dallo strumento urbanistico ad insediamenti industriali ed artigianali od in quelle in cui tale attività sono consentite e devono, in ogni caso, essere tenuti distanti dalle abitazioni.

T I T O L O I I

PRESCRIZIONI ANTINCENDIO

Art. 54 - CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI DI ALTEZZA INFERIORE
A M 24,00

Ai fini della prevenzione incendi nei fabbricati d'altezza inferiore a m 24,00 devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- 1) le gabbie delle scale e degli ascensori, dei relativi accessi e disimpegni, non devono avere alcuna comunicazione con i magazzini, depositi, negozi e laboratori;
- 2) le rampe delle scale e dei pianerottoli devono avere strutture portanti in cemento armato ed altri materiali resistenti al fuoco ed all'urto. La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale che disimpegnano più di una unità immobiliare non può essere inferiore a m 1,20, salvo che norme specifiche richiedano dimensioni maggiori (in particolare per l'eliminazione delle barriere architettoniche). Tale larghezza, se il fabbricato non è servito da ascensore, deve essere aumentata di 10 cm ogni due piani serviti, oltre ai primi due;
- 3) ogni scala può servire una superficie coperta non superiore a mq 400;
- 4) le pareti delle gabbie delle scale e degli ascensori devono avere uno spessore minimo di cm 18,00 se in muratura di mattoni pieni, di cm 15,00 se in cemento armato e di

cm 30,00 se in muratura di tufo;

- 5) scale ed ascensori possono arrivare alle cantine solo attraverso zone scoperte e disimpegni provvisti di porta metallica, aereati direttamente dall' esterno con superficie minima di aereazione di mq 0,50;
- 6) tutti gli insediamenti, le cui unità abitative presentano i prospetti provvisti di vani non raggiungibili con auto-scala aerea, ovvero, presentano gli androni delle scale e del cortile, non direttamente accessibili dalla via pubblica, e comunque condizionati da recinzioni, delimitazioni, e simili e non sono servite da scale a prova di fumo, devono essere raggiungibili tramite un passo carrabile, idoneo al transito degli automezzi di soccorso dei VV.FF. (dimensioni minime: larghezza ed altezza m 4,00).

Art. 55 - CENTRALI TERMICHE

A) - CENTRALE TERMICA A COMBUSTIBILE LIQUIDO:

La centrale termica a combustibile liquido deve rispettare le seguenti condizioni:

- 1) le strutture dei locali devono avere le caratteristiche di resistenza al fuoco previste dalle vigenti disposizioni in materia;
- 2) il canale da fumo del camino, nonch, la camera di raccolta, che per le caratteristiche costruttive, dimensionamento, etc. devono essere conformi a quanto richiesto dalle norme del regolamento antismog, non possono essere ubicati all'interno di locali autorimessa, magazzini, etc. La separazione da detti locali, (ferma restando l'osservanza delle norme previste dal regolamento antismog), deve essere realizzata con strutture in cemento armato, prive d'aperture;
- 3) nella realizzazione degli impianti (caldaia, serbatoio, canale da fumo, camera di raccolta, etc.) devono essere osservate tutte le norme prescritte dalla legislazione vigente;
- 4) Qualora il deposito di olio combustibile o di gasolio superi i 25 mc deve essere richiesto alla prefettura il relativo decreto per l'autorizzazione all'esercizio del deposito stesso.

B) - CENTRALE TERMICA A GAS DI RETE

La centrale termica a gas di rete deve rispettare le se-

guenti condizioni:

- 1) le aperture di aereazione del locale caldaia devono risultare di superficie non inferiore a quella indicata nei dati caratteristici dell'impianto termico e comunque non inferiore a mq 0,50;
- 2) le strutture dei locali e dei relativi impianti devono essere realizzati con le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni;
- 3) il misuratore del gas deve essere installato all'esterno dello stabile;
- 4) tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile devono essere realizzati in conformità alle leggi vigenti secondo le regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza;
- 5) il locale dell'impianto termico non deve essere sottostante ad autorimesse, scuole, caserme, sale di riunione o comunque locali destinati a collettività.

Art. 56 - AUTORIMESSE

Sono denominate autorimesse gli spazi di parcheggio pubblico o privato con copertura permanente. In esse la superficie minima, destinata ad un posto macchina, è stabilita in 15,00 mq comprensivi degli spazi di sosta e manovra.

- 1) Il solaio di separazione con i sovrastanti o sottostanti locali deve essere in cemento armato ovvero in altri materiali incombustibili e resistenti al fuoco o resi tali. In quest' ultimo caso deve essere presentato, per la preventiva approvazione del Comando dei VV.FF., il progetto esecutivo delle strutture.
- 2) L'autorimessa non deve avere alcuna comunicazione diretta con le scale, ascensori ed altri locali non facenti parte dell' autorimessa. La separazione dell'autorimessa stessa deve essere eseguita con muro tagliafuoco dello spessore minimo di due teste di mattoni pieni. Intercapedini di aereazione devono essere ad uso esclusivo del locale. Le scale e gli ascensori devono condurre alle autorimesse solo attraverso zone protette con porte tagliafuoco.
- 3) Le rampe di accesso non possono avere pendenza superiore al 20% e devono avere larghezza tale da consentire il traffico contemporaneo di due veicoli nei due sensi e comunque non inferiore a m 4,00.
- 4) L'altezza minima netta non può essere inferiore a m 2,50.
- 5) In posizione opposta all' ingresso devono essere realizzate una o più uscite di sicurezza per le persone. Tali uscite devono essere raggiungibili con percorsi non

superiori a 30,00 m. Le scale devono essere racchiuse in gabbie di muratura dotate al piede di porta metallica. Tali scale non possono terminare sotto grigliato o botola ed essere del tipo a piolo infisso nel muro, salvo diversa prescrizione dei VV.F.

- 6) Le grandi autorimesse, al piano terra, devono essere compartimentate con strutture di mattoni pieni a due teste in modo che ciascun compartimento non abbia superficie maggiore di mq 2000.

Le autorimesse, al primo piano interrato, devono avere, invece, compartimenti di superficie non superiore a mq 1500 e quelle, al secondo piano interrato, compartimenti di superficie non superiore a mq 750.

Tra le autorimesse del primo e secondo piano interrato non deve sussistere alcuna comunicazione e le intercapedini devono essere diaframmate in modo da rendere indipendente la aereazione di ogni piano. Ciascun compartimento deve essere servito da rampa di accesso indipendente. I compartimenti possono essere tra loro comunicanti mediante aperture, per il passaggio dei veicoli, munito di serramenti metallici a chiusura automatica. Per la suddivisione in compartimenti delle autorimesse deve essere presentato un progetto per la preventiva autorizzazione.

- 7) Gli impianti elettrici devono essere eseguiti a regola d' arte e conformi alle norme CEI.

- 8) Gli scarichi delle acque di lavaggio devono essere muni-

ti, prima del collegamento alla fognatura cittadina, di idoneo pozzetto a "trappola".

- 9) Nelle autorimesse interrato non si possono ricavare locali destinati ad officina con uso di fiamme libere o di verniciatura.
- 10) In prossimità di uno degli ingressi o al piede della rampa di ogni compartimento della autorimessa deve essere installata una bocca da incendio da mm 45 U.N.I., derivata direttamente dall'acquedotto cittadino, posta in cassetta metallica con sportello munito di vetro frangibile e corredata di lancia e tubo di mandata di lunghezza tale da poter raggiungere ogni punto del locale.
- 11) Nelle autorimesse, poste al secondo piano interrato, deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a pioggia, realizzato secondo le norme legislative vigenti in materia. Deve essere presentato un progetto dettagliato per la preventiva approvazione da parte del comando provinciale dei VV.F.
- 12) Devono essere installati n° 1 estintore a schiuma da litri 10 o di tipo equivalente e n° 2 secchielli con sabbia ogni 60,00 mq di superficie utile.
- 13) Qualora l'autorimessa sia prevista in aderenza ad edifici destinati a collettività (scuole, teatri, cinematografi, grandi empori, etc.) deve essere presentato un grafico riprodotto l'esatta situazione dei luoghi.
- 14) L'autorimessa deve avere aperture di aereazione naturale non inferiori, a seconda dell'ubicazione e dell'altezza

dell' autorimessa stessa, a quelle indicate nella tabella in seguito riportata, integrate, per tutte le autorimesse ai piani interrati e per quelle al piano terra avente superficie di aereazione su un solo lato, da impianti di aereazione meccanica o da camini di aereazione sfocianti nell' atmosfera a quota superiore alla copertura del fabbricato.

Le canalizzazioni di immissione e di estrazione dell'aria devono essere in lamiera. In caso di impianto ad estrazione dell' aria, le prese di aspirazione devono essere a 40-60 cm dal pavimento ed il canale di espulsione deve terminare a un metro oltre la copertura del fabbricato sovrastante o adiacente l' autorimessa. La superficie di aereazione naturale, in nessun caso, può essere inferiore a $\frac{1}{20}$ della superficie del pavimento. Una frazione della superficie dei vani di aereazione naturale deve essere completamente priva di serramenti con aperture create su almeno due pareti esterne in basso, in prossimità del pavimento ed in alto in prossimità dei soffitti dei locali.

Art. 57 - IMPIANTI IDRICI DI DIFESA ANTINCENDIO

Dovranno essere protetti mediante impianti idrici interni di difesa antincendio:

- a) gli edifici con altezza maggiore o uguale a metri 24,00;
- b) i fabbricati destinati alla collettività o con un discreto afflusso di pubblico quali:
 - alberghi, scuole, collegi, ospedali, case di cura, etc.;
 - grandi sale di riunione capaci di almeno 100 persone, sale da cinematografo, da ballo, per rappresentazioni, anche se sia ammesso pubblico non pagante, grandi magazzini, etc.;
- c) le costruzioni con particolari destinazioni d' uso quali:
 - depositi di combustibile, di legname, scuderie, autorimesse, etc..

Le caratteristiche di tali impianti dovranno corrispondere alle prescrizioni stabilite dal Comando Provinciale dei VV.F.

Art. 58 - NULLA-OSTA DEI VIGILI DEL FUOCO

Il nulla-osta del Comando Provinciale dei VV.F. è espressamente richiesto per il rilascio del certificato di agibilità o di abitabilità, di cui al precedente Art. 36 del presente Regolamento nel caso di edifici di altezza superiore a m 24,00, di costruzioni industriali o di carattere speciale (ricettivi, ricreativi, culturali, commerciali, comunitari, etc.), di autorimesse, di centrali termiche e comunque per tutti i fabbricati destinati ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendio in base alle disposizioni legislative vigenti.

Art. 59 - CRITERI DI SICUREZZA PER IMPIANTI DOMESTICI DI GAS
LIQUEFATTO

Gli impianti domestici funzionanti a gas liquefatto devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) la bombola (o le bombole) di gas liquefatto deve essere situata all' esterno del locale di utilizzazione in vani, chiusi verso l'interno apribili ed aereati permanentemente verso l' esterno;
- b) le tubazioni fisse metalliche nell' attraversamento delle murature debbono essere protette con guaina metallica, aperta verso l' esterno, chiusa ermeticamente verso l'interno e munita di valvole di interruzione del flusso;
- c) la tubazione flessibile di collegamento tra la tubazione fissa e l' apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura ed all' azione chimica del gas liquefatto, con giunzioni, sia alla tubazione che all' apparecchio, ugualmente resistenti all' usura ed atte ad evitare fughe di gas.

Art. 60 - CRITERI DI SICUREZZA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI
RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Gli impianti di riscaldamento o di condizionamento per edifici di abitazione, uffici, negozi e simili, oltre ad essere realizzati secondo le disposizioni vigenti in materia e, ove ne ricorrano le circostanze, secondo le disposizioni per i luoghi di pubblica frequenza, devono osservare le norme seguenti:

- a) il locale destinato a centrale deve essere accessibile direttamente dall' esterno mediante porta apribile verso l' esterno; salvo il caso in cui ciò non è possibile che tale porta prospetti su spazi privati, l'autorità comunale può autorizzare l' apertura di tale porta su spazi pubblici;
- b) prese ed uscite d' aria di impianti di condizionamento di qualsiasi dimensione non possono aprirsi su spazi pubblici se non al disopra dell' altezza di m 2,50 dal marciapiede o, ove mancante dalla sistemazione esterna del fabbricato.

Art. 61 - RINVIO A LEGGI PARTICOLARI

Ascensori o montacarichi con relativi vani corsa, impianti elettrici e termici, autorimesse, depositi di materiali infiammabili, etc. sono soggetti anche a norme e prescrizioni tecniche degli Enti preposti.

Lo stesso dicasi per gli edifici speciali come: sale di spettacolo, edifici collettivi, alberghi, scuole, collegi, ospedali, case di cura, industrie, impianti sportivi, etc., che sottostanno a speciali regolamentazioni previste da leggi particolari.

T I T O L O III

CARATTERISTICHE DEI LOCALI PER L'ABITABILITA' O L'AGIBILITA'

Art. 62 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI

Sono locali abitabili od agibili quelli in cui si svolge la vita familiare lavorativa e sociale degli individui, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive che li configurano come locali permanenti o precari.

I locali sono suddivisi, ai fini del presente Regolamento in due categorie: A.1 e A.2.

La categoria A.1 comprende:

- a) soggiorni, sale da pranzo, cucine e camere da letto, posti in edifici di abitazione sia individuale che collettiva;
- b) alloggi monostanza;
- c) uffici, studi professionali, aule scolastiche, sale di letture, ambulatori medici.

La categoria A.2 comprende:

- a) negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre, sale da spettacolo;
- b) laboratori scientifico-tecnici, servizi igienici di edifici di cura ed ospedalieri;
- c) officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, cucine collettive;
- d) parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle auto, ma a riparazioni, lavaggi, controlli e vendite;
- e) magazzini, depositi ed archivi dove la permanenza delle

persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia.

Son locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni. Essi si individuano in S.1, S.2 ed S.3.

Il tipo S.1 comprende i servizi igienici ed i bagni degli edifici d'abitazione individuale o collettiva, dei complessi scolastici e di lavoro.

Il tipo S.2 comprende:

- a) scale che collegano due o più piani;
- b) corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i 12 mq di superficie o gli 8 metri di lunghezza;
- c) magazzini e depositi in genere;
- d) autorimesse di solo posteggio;
- e) locali di macchinari che necessitano di solo avviamento o di scarsa sorveglianza;
- f) lavanderia e stenditoio;
- g) stalle, porcilaie e locali con analoghe destinazione d'uso, comprese le serre.

Il tipo S.3 comprende:

- a) disimpegni inferiori a 12 mq;
- b) ripostigli o magazzini inferiori a 5 mq;
- c) vani scale colleganti solo due piani;
- d) locali macchine con funzionamento automatico.

I locali non espressamente innanzi elencati vengono classificati per analogia dall'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Urbanistico-Edilizia.

Art. 63 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI

I locali devono avere le seguenti caratteristiche:

A) ALTEZZE MINIME

1) Locali di categoria A.1

L' altezza minima interna utile dei locali classificati come A.1 nel precedente Art.62, non deve essere inferiore a m 2,70.

Nel caso di soffitti inclinati o misti, o sottotetti, tale altezza deve intendersi come altezza media minima.

2) Locali di categoria A.2

L'altezza minima interna dei locali classificati come A.2 nel precedente Art.62, non deve essere inferiore a m 3,50, salvo prescrizioni particolari contenute in Leggi e/o Regolamenti specifici.

Per i locali di categoria A.2 nei quali sia prevista la presenza contemporanea di un numero di persone superiore a 100, l'altezza minima interna utile dovrà essere portata a m 4,50, salvo che i locali medesimi non siano stati dotati di impianti speciali di aereazione o di aria condizionata.

3) Locali di categoria S.

L' altezza minima interna utile dei locali classificati S.1, S.2, con esclusione dei punti a) e g), ed S.3, con esclusione del punto c), non deve essere inferiore a m 2,40, salvo quanto stabilito da Leggi e/o Regolamenti

specifici.

I locali S.2 ed S.3, destinati ad autorimesse private, a garages singoli, a depositi e ripostigli, la cui altezza interna utile superi i m 2,50, sono considerati, per l'osservanza degli indici volumetrici posti dallo strumento urbanistico, di categoria A, salvo i parcheggi coperti contenuti entro spazi porticati aperti nel caso siano consentiti dalle Norme Urbanistiche specifiche di zona.

B) SUPERFICI MINIME E CARATTERISTICHE

1) I locali di categoria A.1

Per ogni abitazione deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14 per i primi quattro abitanti e mq 10 per ciascuno dei successivi. Tutti i locali A.1 devono avere una superficie minima non inferiore a mq 9,00.

I locali di categoria A.1 adibiti a letto devono avere una superficie minima di mq 9,00 se per una persona e mq 14,00 se per due persone; quelli adibiti a soggiorno o sala da pranzo devono avere una dimensione minima pari a mq 14,00. La dimensione minima di un lato non può essere inferiore a m 2,10.

I locali A.1 destinati a cucina devono avere una superficie minima di mq 5,00 con il lato minimo non inferiore a m 1,70.

In alloggi di modeste dimensioni o in caso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di edifici esistenti, se

necessario, sono ammesse cucine in nicchia, cio, prive di finestra propria, di dimensione volumetrica minima pari a 15 mc, che si aprono su un altro locale (soggiorno o pranzo) avente una volumetria minima pari a 26 mc, purch, non risultino da questo separate con pareti fisse.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza soggiorno.

L' alloggio monostanza per una persona deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28,00, e non inferiore a mq 38,00 se per due persone.

2) Locali di categoria A.2

I locali di categoria A.2, salvo prescrizioni particolari contenute in Leggi e/o Regolamenti specifici, non possono avere dimensioni inferiori a 30 mq.

3) Locali di categoria S.

I locali di categoria S devono rispettare le dimensioni minime stabilite dalle Leggi e/o Regolamenti specifici.

I locali di categoria S.1 non possono avere accesso diretto dai locali di categoria A se non attraverso un disimpegno, salvo il caso di unità immobiliari, (appartamento, complesso, uffici, albergo, etc.), con più servizi igienici, di cui almeno uno deve rispettare le caratteristiche precedenti, e gli altri l' accesso dai locali cui sono specificatamente attribuiti con esclusione sempre di accesso diretto da cucine o stanze di soggiorno o pranzo.

Ogni alloggio deve essere provvisto di un locale di categoria S.1 dotato dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Tutti gli apparecchi igienico-sanitari suddetti devono essere provvisti di chiusura idraulica.

Tutti i locali, classificati A.1 punto c) e A.2 punti a), c) e d) nel precedente Art. 60, devono essere forniti degli indispensabili locali di categoria S.1 costituiti da latrina ed antilatrina con lavabo, in quantità sufficiente alla destinazione d' uso dei locali A.1 ed A.2 ed al personale che ne usufruisce, divisi per sesso.

La superficie minima per una latrina è di mq 1,20 e la larghezza minima è di m 0,90.

I locali di categoria S.1 devono avere il pavimento ed il rivestimento delle pareti, sino all' altezza minima di m 2,00, realizzati con materiale impermeabile e facilmente lavabile.

Nel caso di unità immobiliari con più di un locale di categoria S.1, almeno uno di essi deve avere le dimensioni minime di m 1,80 x 1,80 al fine di poter essere attrezzato, se necessario, in maniera da permettere la facile utilizzazione anche da parte delle persone con ridotte o impedito capacità motorie.

Tutte le costruzioni pubbliche o destinate ad uso pubblico devono, ai sensi della legislazione vigente, essere dotate di locali S.1 di dimensioni minime di m 1,80 x 1,80.

I locali S.2, di cui alla lettera g) del precedente Art. 62, devono avere dimensioni e caratteristiche specifiche del tipo di allevamento e rispettare la legislazione vigente in materia.

C) ILLUMINAZIONE E VENTILAZIONE

Tutti i locali rientranti nella categoria A devono fruire di aereazione ed illuminazione naturale diretta da spazi liberi, adeguate alla destinazione d' uso.

I locali di categoria A.1 devono essere provvisti di finestre apribili sull' esterno e tali da distribuire uniformemente la luce nell' ambiente.

L' ampiezza delle finestre deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurno medio non inferiore al 2%. La superficie finestrata apribile non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento e comunque mai inferiore a mq 2,00 nel caso il locale sia provvisto di una sola apertura di finestra.

I locali di categoria A.2, per quanto riguarda l' illuminazione e la ventilazione, devono rispettare quanto prescritto per quelli di categoria A.1, salvo prescrizioni più restrittive dovute a leggi e/o regolamenti specifici.

Quando le caratteristiche tipologiche delle unità immobiliari diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si deve ricorrere alla ventilazione meccanica, immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.

I locali di categoria S possono ricevere aria e luce dall' esterno anche da spazi equiparabili a cavedi, salvo le centrali termiche. Il rapporto tra la superficie delle finestre e quella dei pavimenti non deve essere inferiore a 1/12 ed in nessun caso la superficie delle finestre può essere inferiore

a mq 0,80.

I locali di categoria S.1 devono essere forniti di apertura all' esterno per il ricambio dell'aria o dotati di impianto d' aspirazione meccanica.

I locali di categoria S.3 possono essere ventilati meccanicamente con impianti opportunamente dimensionati ed essere senza aria e luce diretta.

Art. 64 - CLASSIFICAZIONE DEI PIANI

Sono piani abitabili quelli in cui predominano, anche se in misura parziale, i locali di categoria A.1, A.2 ed S.1.

Sono piani non abitabili quelli in cui si trovano i locali di categoria S.2 ed S.3, anche se gli stessi sono interessati da limitate espansioni di locali di categoria A.1 ed A.2, appartenenti a piani abitabili sovrastanti o sottostanti, a condizione che non eccedano di 1/10 della superficie del piano.

Art. 65 - SOFFITTI INCLINATI E SOPPALCHI

Nel caso di soffitto non orizzontale, il locale può lo stesso considerarsi abitabile e rientrare nella categoria A purché, la sua altezza media corrisponda ai minimi sopra indicati e con un minimo assoluto di m 1,60 e purché, vengano rispettati tutti gli altri requisiti.

Sono ammessi i soppalchi, cioè, solai intermedi, nei locali di categoria A e S, sempreché, l'altezza minima netta della parte sottostante il soppalco non sia inferiore ai minimi prescritti rispettivamente per le varie categorie di locali.

La parte sovrastante il soppalco può essere adibita a deposito o ripostiglio.

Nei locali di categoria A sono ammessi soppalchi praticabili, sino ad una superficie massima pari al 25% del locale stesso, con altezza minima netta di m 2,00 sia al disotto che al disopra del soppalco.

Art. 66 - PIANI INTERRATI

Sono considerati piani interrati quelli che si sviluppano, in tutto o in parte, al disotto del livello della più bassa sistemazione esterna dell'edificio prevista dal progetto approvato.

I locali dei piani interrati non possono essere utilizzati come locali di categoria A ed S.1.

Tali piani possono, però, essere adibiti a locali di categoria S.2 con esclusione del punto g), ed S.3, a condizione che, ferma l'osservanza di particolari prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in relazione alla particolare destinazione, sia garantito l'isolamento dall'umidità e sia assicurato un sicuro ricambio d'aria anche mediante opportuni accorgimenti ed apparecchiature meccaniche.

Possono essere consentiti anche locali di categoria S1 nel caso che siano annessi a locali di catg. S2 - punti c) e d) e di catg. S3 - punto d), purchè sia assicurato un sufficiente ricambio d'aria anche mediante apparecchiature meccaniche.

Nell'eventualità che il deflusso delle acque di scarico del fabbricato avvenga a quota superiore a quella del piano interrato, deve essere installato apposito impianto di sollevamento di tali acque, ritenuto idoneo dal Dirigente di Igiene ad evitare inconvenienti di carattere igienico.

Art. 67 - PIANI SEMINTERRATI

Possono, sia pure con limitazioni, essere considerati abitabili anche i locali il cui pavimento sia più basso del marciapiede o della più alta sistemazione esterna, purché l'altezza interna dei locali stessi non sia inferiore a m 3,00, salvo le maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni d'uso, e la quota del soffitto superi almeno di m 1,60 il livello medio del marciapiede suddetto o della più alta sistemazione esterna.

Devono, altresì, essere rispettate tutte le altre condizioni circa l'areazione, le dimensioni planimetriche e l'isolamento dall'umidità di cui agli articoli precedenti.

L'Amministrazione comunale si riserva di esaminare eventuali deroghe, a quanto sopra stabilito, per fabbricati esistenti e mediante particolari condizioni da stabilire caso per caso.

Art. 68 - SOTTOTETTI

I locali sotto le falde dei tetti possono essere abitabili e/o non abitabili.

Quelli non abitabili, comprese le intercapedini di isolamento delle coperture, non devono avere altezza media eccedente i m 2,00, e lucernai di illuminazione di superficie maggiore di mq 0,40, ed inoltre non possono essere utilizzati che come depositi, magazzini o servizi accessori tecnici.

In corrispondenza della copertura dei volumi destinati a lavanderie e stenditoi coperti, la consistenza dei quali deve essere commisurata al numero degli alloggi serviti, sono ammessi lucernai di dimensioni superiori a quelle sopradette.

I locali sotto le falde del tetto, per essere abitabili, devono presentare i requisiti di abitabilità di cui al precedente Art. 62, riguardo all' altezza e alla dimensione minima, nonch, all'illuminazione ed alla ventilazione.

Nei sottotetti abitabili il solaio non deve essere costituito dalle sole falde del tetto, ma deve sempre esistere un rivestimento interno o controsoffitto, con spazio d' aria interposto di altezza non superiore a m 0,50 inaccessibile, per impedire la diretta influenza delle variazioni di temperatura.

Art. 69 - LOCALI INTEGRATIVI PER LA RESIDENZA

Tutti gli edifici residenziali, costituiti da più unità immobiliari serviti da una stessa scala, devono essere dotati di idonei locali di deposito per biciclette, carrozzine, etc., ubicati in prossimità delle scale e degli ascensori ed a livello dell'ingresso principale.

Gli edifici residenziali, con un numero di unità immobiliari superiore a sei, devono essere dotati di uno o più locali da utilizzare per usi diversi (gioco dei bambini, riunioni condominiali, etc.). Detti locali devono avere una superficie netta minima di 24 mq; tale superficie deve essere aumentata di mq 1,5 per ogni unità immobiliare oltre le sei.

Detti locali devono avere un'altezza minima netta di m 2,40, rapporto minimo di illuminazione ed aereazione come stabilito per i locali di categoria A.1 ed essere dotati di almeno un servizio igienico munito di disimpegno; essi possono essere ubicati al piano terra od al seminterrato, possibilmente con verde a livello.

Le superfici lorde dei locali integrativi per la residenza, di cui sopra, non vanno computate ai fini del calcolo della superficie utile (Su) dell'edificio, e pertanto per tali volumi non viene corrisposta la quota di contributo relativa al costo di costruzione.

L'accesso ai sopradetti locali deve avvenire mediante percorsi continui orizzontali e raccordati con rampe e/o ascensori al fine di poter essere fruiti da persone anziane o con ridotte ed impedito capacità motorie.

p.r.g. Leverano

T I T O L O I V

NORME RIGUARDANTI LA GODIBILITA' GENERALE DELLE ATTREZZATURE
E DELLE STRUTTURE EDILIZIE

Art. 70 - PRESCRIZIONI E NORME RIGUARDANTI L'ELIMINAZIONE
DELLE "BARRIERE ARCHITETTONICHE"

Per facilitare la vita di relazione di tutti i cittadini, compresi gli anziani o i portatori di handicap, sulla base di quanto contenuto e prescritto dalla vigente legislazione Nazionale e Regionale, le soluzioni progettuali urbanistico-edilizie devono tendere all' eliminazione delle cosiddette "barriere architettoniche", cio, degli ostacoli di natura fisica o psicologica che incontrano le persone con ridotte o impedito capacità motorie nell'ambito degli spazi urbani, delle attrezzature delle strutture edilizie.

Tali ostacoli sono costituiti essenzialmente da elementi altimetrici che si incontrano lungo i percorsi (gradini, scale, dislivelli, etc.) ovvero da esiguità di passaggi e di ristrettezza di ambienti (strettoie, cabine di ascensori, varchi di porte, etc.).

Il rilascio della Concessione, ovvero dell'Autorizzazione, da parte del Sindaco, per la costruzione, la ristrutturazione

e la modifica di edifici ed attrezzature, nonchè per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria è subordinato ad una verifica tecnica, da parte della Commissione urbanistico-edilizia, che accerti che il progetto rispetti, tra l'altro, le norme di cui ai seguenti articoli nonch, dell'art ... delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.

Il rilascio dell'Autorizzazione di Abitabilità e/o Agibilità, nonch, della licenza di esercizio è subordinato alla verifica tecnica che accerti che sia stato ottemperato a quanto contenuto nel progetto approvato.

Negli articoli che seguono le prescrizioni vengono suddivise in due categorie a seconda del tipo di costruzione e/o attrezzatura:

CATEGORIA A - Le norme di questa categoria, in base alla vigente legislazione nazionale, devono essere applicate per la costruzione, la ristrutturazione o la modificazione di edifici e/o attrezzature pubbliche o aperte al pubblico, di istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse collettivo-sociale (amministrativo, culturale, giudiziario, economico, sanitario, ricreativo, comunitario, etc.).

CATEGORIA B - Le norme di questa categoria devono essere applicate su tutte le costruzioni e/o attrezzature private non rientranti nella precedente categoria A.

All' interno degli edifici e negli spazi esterni, l' esistenza di particolari percorsi o di specifiche attrezzature, accessibili anche ai portatori di handicap su sedie a rotelle, deve essere chiaramente individuata e segnalata mediante

p.r.g. Leverano

appositi simboli internazionali di accessibilità secondo il modello di cui all'allegato A del D.P.R. 27 Aprile 1978, n° 384.

Art. 71 - PERCORSI PEDONALI

CATEGORIA A - Al fine di assicurare il collegamento degli accessi principali dell' edificio o delle attrezzature con la rete viaria esterna e con le aree di parcheggio ed agevolare l'avvicinamento, i percorsi pedonali devono presentare un andamento quanto più possibile semplice in relazione alle principali direttrici d'accesso.

La larghezza minima del percorso pedonale deve essere di m 1,50.

Il dislivello ottimale tra il percorso pedonale ed il piano del terreno, o delle zone carrabili ad esso adiacenti, è di cm 2,5 e non deve, comunque, superare i 15 cm.

In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporre piccole rampe di larghezza pari a quella del percorso pedonale e di pendenza non superiore all'8%.

E' comunque opportuno che, ove possibile, nel caso di passo carrabile, venga mantenuta la continuità del percorso pedonale mediante una fascia orizzontale della larghezza minima di m 0,90.

La pendenza massima del percorso pedonale non deve superare il 5%.

Tale pendenza può essere elevata sino ad un massimo dell'8% solo quando siano previsti:

- a) un ripiano orizzontale, di lunghezza minima di m 1,50, ogni 10 m di sviluppo lineare del percorso pedonale;

b) un cordolo sopraelevato di cm 10 da entrambi i lati del percorso pedonale;

c) un corrimano posto ad un'altezza di m 0,80, e prolungato per m 0,50 nelle zone di piano, posto lungo un lato del percorso pedonale.

La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucchiolevole, preferibilmente segnata da sottili scanalature, atte ad assicurare un efficiente deflusso dell'acqua, e tali comunque da non generare impedimento o fastidio al moto.

I cigli del percorso pedonale, ove previsti, devono essere realizzati con materiale atto ad assicurarne l'immediata percezione visiva ed acustica.

Tale materiale deve, pertanto, presentare una colorazione diversa da quella della pavimentazione limitrofa e deve avere caratteristiche sonore, alla percussione con un mazzuolo di legno, diverse da quelle della pavimentazione.

CATEGORIA B - Valgono le precedenti prescrizioni a meno della larghezza minima del percorso pedonale che può essere portata alla misura minima di m 1,20.

Qualora nei percorsi pedonali e/o nelle rampe siano inserite griglie (per l'aerazione dei locali o intercapedini, etc.), queste non devono presentare dislivelli ed essere costruite in modo da non costituire ostacolo per le ruote delle carrozzine dei bambini e delle persone deambulanti ovvero per chi fa uso del bastone.

L'interspazio massimo tra gli elementi costituenti la griglia, nel senso di marcia, non deve superare cm 1,5.

Art. 72 - PARCHEGGI PUBBLICI E/O DI PERTINENZA DELLE
COSTRUZIONI E POSTI MACCHINA

CATEGORIA A - Al fine di agevolare il trasferimento della auto vettura ai percorsi d'avvicinamento relativi agli accessi degli edifici o delle attrezzature, è necessario prevedere il parcheggio in aderenza ad un percorso pedonale, avente comunicazione non interrotta con gli accessi medesimi.

Le zone carrabili e le zone pedonali del parcheggio devono essere o complanari o su piani diversi con un dislivello massimo di cm 2,5.

Le due zone, comunque, devono essere differenziate mediante un' adeguata variazione di colore.

In particolare è necessario che lo schema distributivo del parcheggio sia a spina di pesce semplice, con inclinazione massima di 30 gradi.

La pendenza massima trasversale del parcheggio non deve superare il 5%.

Lo schema deve, comunque, consentire sempre uno spazio libero, atto a garantire la completa apertura della portiera destra o sinistra anteriore verso le zone pedonali di parcheggio.

In tutti quei casi, ove non fosse possibile realizzare il parcheggio, secondo lo schema sopra citato, deve prevedersi un' adeguata percentuale di aree di parcheggio, pari ad un mi-

nimo del 10% dei posti macchina totali, di cui almeno il 5% deve essere riservato, dimensionate in funzione delle esigenze specifiche delle autovetture dei portatori di handicap e ad esse riservate.

Tali parcheggi non devono distare, comunque, più di 50 m dall'accesso all'edificio e/o all'attrezzatura e non devono essere, in nessun caso, inferiori a due.

L'area di parcheggio, riservata ad una autovettura adibita al trasporto dei minorati fisici, deve avere una larghezza minima di m 3,00 suddivisa in due zone la prima, di larghezza minima di m 1,70, relativa all'ingombro dell'autovettura; la seconda, di larghezza minima di m 1,30, necessaria al libero movimento del portatore di handicap nelle fasi di trasferimento.

La zona relativa all'ingombro dell'autovettura e la connessa zona di libero movimento del portatore di handicap devono essere complanari o su piani diversi con un dislivello massimo di 2 cm.

La zona relativa all'ingombro dell'autovettura del minorato e la connessa zona di libero movimento deve essere caratterizzata da strisce trasversali bianche, "zebre".

Le zone pedonali del parcheggio devono sempre essere raccordate mediante rampa con i percorsi pedonali adiacenti, quando questi presentino un dislivello superiore a 2 cm con il piano carrabile.

CATEGORIA B - Per questa categoria è necessario prevedere parcheggi e posti macchina nel numero minimo e con le carat-

p.r.g. Leverano

teristiche specificate per la categoria A, tranne per quanto riguarda l'obbligo dell'inclinazione massima di 30 gradi dello schema distributivo del parcheggio.

Art. 73 - ACCESSI

CATEGORIA A - Al fine d'agevolare l'accesso all'interno della struttura edilizia è necessario prevedere varchi e porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali e con essi raccordati mediante rampe.

Gli accessi devono avere una luce netta minima di 1,50 m.

Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano ed allo stesso livello, ed estendersi,rispettivamente per ciascuna zona, per una profondità di almeno m 1,50.

Qualora sia indispensabile prevedere una soglia , il dislivello massimo non deve superare i 2,5 cm.

La zona antistante gli accessi deve essere protetta dagli agenti atmosferici per una profondità minima di m 2,00.

Negli accessi provvisti di soglia, questa deve essere arrotondata e realizzata con materiale atto ad assicurarne l'immediata percezione acustica e visiva.

Nel caso di porte interne, gli infissi devono consentire la libera visuale tra l'interno e l'esterno, ed almeno una delle ante apribili deve avere dimensione minima pari a m 0,90.

CATEGORIA B - Per questa categoria devono essere rispettate tutte le norme prescritte per la categoria A ad eccezione della luce netta minima che non deve essere inferiore a m 0,90.

Art. 74 - PIATTAFORMA DI DISTRIBUZIONE

CATEGORIA A - Al fine di agevolare lo spostamento all'interno della struttura edilizia, il passaggio dai percorsi principali orizzontali ai percorsi principali verticali deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione, (che possono identificarsi sia con il vano ingresso, sia con i ripiani di arrivo ai diversi livelli), dalle quali sia possibile accedere ai vari ambienti solo con percorsi orizzontali.

La superficie minima della piattaforma di distribuzione deve essere di mq 6,00 con il lato minore non inferiore a m 2,00.

Alla piattaforma di distribuzione deve essere possibile accedere direttamente dai percorsi verticali servo-assistiti (ascensori), mentre il vano scala deve essere separato mediante infisso, o deve essere disposto in modo da evitare la possibilità di essere imboccato involontariamente uscendo dagli ascensori.

Ogni piattaforma di distribuzione deve essere dotata di tabella segnaletica dei percorsi e degli ambienti da essa raggiungibili.

CATEGORIA B - Per questa categoria valgono le prescrizioni della categoria A, salvo per quanto riguarda la superficie minima della piattaforma di distribuzione e per il lato minore per il quale non si prescrive un minimo assoluto.

Lo spazio antistante la porta dell'ascensore deve avere profondità minima pari a 1,50 m.

Art. 75 - SCALE

CATEGORIA A - Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo; ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione nell'andamento delle scale per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni.

La pendenza deve essere costante e le rampe di scala devono, preferibilmente, avere la lunghezza uguale, ovvero contenere lo stesso numero di gradini.

Il vano scala deve essere immediatamente individuabile dalla piattaforma di distribuzione.

I gradini delle scale devono avere:

- pedata minima di cm 30;
- alzata massima di cm 16.

Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado e formante con esso un angolo di circa 75 - 80 gradi.

In caso di disegno discontinuo l'aggetto del grado rispetto al sottogrado, deve essere compreso tra un minimo di cm 2 ed un massimo di cm 2,5.

La pavimentazione delle scale deve essere antisdrucchiole: essa pertanto deve essere realizzata con materiali idonei ed essere dotata di adeguati accorgimenti.

Le scale devono essere dotate di parapetto e corrimano.

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto de-

ve avere un'altezza minima di m 1,00.

Il corrimano deve essere di sezione adeguata atta ad assicurare la prensilità.

Il corrimano appoggiato al parapetto non deve presentare soluzioni di continuità tra una rampa di scala e la successiva.

Esso deve essere posto ad un'altezza minima di m 0,80.

Qualora il traffico predominante sia costituito da bambini è necessario prevedere un secondo corrimano, posto ad una altezza proporzionata all'età minima degli utenti.

Le rampe delle scale di larghezza superiore a m 1,00 devono essere munite di corrimano da ambedue i lati.

Il corrimano appoggiato alle pareti deve prolungarsi oltre il primo e l'ultimo gradino di almeno 30 cm.

Le scale e le gradinate pubbliche e d'uso pubblico, comprese quelle all'aperto, se di larghezza superiore a m 4,00, devono essere provviste di un ulteriore corrimano in posizione assiale.

CATEGORIA B - Per questa categoria valgono le stesse prescrizioni della categoria A.

I gradini delle scale possono avere:

- pedata minima di cm 28;
- alzata massima di cm 18.

Art. 76 - RAMPE

CATEGORIA A - La larghezza minima di una rampa deve essere di m 1,50.

La pendenza massima di una rampa non deve superare l' 8%.

Ogni 10 m di sviluppo lineare la rampa deve presentare un ripiano di lunghezza minima di 1,50 m.

La pavimentazione della rampa deve essere eseguita con materiale antisdrucchiolevole con scanalature per il deflusso delle acque.

E' ammessa l'interruzione della rampa mediante porte purch, rispondano ai requisiti di cui all' Art.79 e se precedute e seguite da ripiani di lunghezza minima di 1,50 m ciascuno.

Le rampe devono essere provviste di corrimano su entrambi i lati ad altezza di m 0,90 prolungati in piano per cm 50.

E'consigliabile un secondo corrimano ad altezza di cm 70.

Qualora la rampa non sia definita da pareti verticali deve essere previsto un cordolo di altezza minima pari a cm 10.

CATEGORIA B - Per questa categoria valgono le stesse prescrizioni della categoria A, ad eccezione della larghezza della rampa che può avere dimensione minima di m 1,00 a condizione che i ripiani siano di larghezza minima pari a m 1,40

Art. 77 - ASCENSORI

CATEGORIA A - In tutti gli edifici con più di un piano fuori terra deve essere previsto l'ascensore che, per essere idoneo anche al trasporto degli invalidi su sedie a rotelle, deve presentare le seguenti caratteristiche:

- avere una cabina di dimensioni minime di m 1,40 di profondità e di m 1,10 di larghezza;
- avere la porta della cabina di luce netta minima pari a m 0,80;
- avere una luce libera sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina, di almeno m 1,50;
- avere l'arresto ai piani dotato di un sistema di autolivelamento del pavimento della cabina con quello del piano di fermata, o, in assenza di tale caratteristica, essere sottoposto ad una frequente correzione dei dislivelli di fermata, oltre l'ordinaria manutenzione d'uso;
- avere le porte, interne ed esterne, a scorrimento laterale automatico.

Il sistema d'apertura delle porte deve essere dotato d'idoneo meccanismo per l'arresto e l'inversione della chiusura delle porte stesse (cellula fotoelettrica, costole mobili, etc.), in caso di ostruzione del vano porta.

Le porte di un ascensore automatico devono rimanere aperte per almeno 8 secondi ed il tempo di chiusura deve essere non inferiore a 4 secondi.

Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il bottone più alto ad una altezza massima di m 1,20 dal pavimento. Nell'interno della cabina, oltre il campanello d'allarme, deve essere posto un citofono ad una altezza massima di m 1,20 dal pavimento ed una luce di emergenza con autonomia minima di 3 ore.

Qualora siano previsti posti macchina riservati, ai piani interrati, almeno uno degli ascensori, con le caratteristiche di cui sopra, deve arrivare a tale livello, comunque sempre nel rispetto delle prescrizioni antincendio.

CATEGORIA B - Per questa categoria almeno uno degli ascensori presenti negli edifici, che garantisce il servizio a tutte le unità immobiliari ovvero a tutti i locali nei quali si prevede l'accesso al pubblico (uffici, studi professionali, etc.), deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) cabina con dimensioni minime di 0,90 x 1,30 m con apertura sul lato più corto;
- b) porte a battenti o a scorrimento laterale aventi larghezza minima di 0,80 m;
- c) inizio della corsa a partire dalla quota più bassa della costruzione (locali cantinati, autorimesse condominiali, etc.), nel rispetto delle prescrizioni antincendio;
- d) bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il bottone più alto ad un'altezza massima di m 1,40;
- e) posizione della bottoniera in cabina a distanza > a cm 50 dalla porta e sulla parete perpendicolare alla stessa.

Per entrambe le categorie A e B è opportuno prevedere un dispositivo di emergenza che consenta , comunque l'arrivo della cabina al pianerottolo più vicino.

Inoltre, è opportuno prevedere accorgimenti tecnici atti a favorire il passaggio della luce naturale all'interno della cabina stessa mediante la predisposizione di parti vetrate (porte non totalmente cieche , ecc . ecc), nonchè la dotazione di un sedile interno ribaltabile (h = 0,45 m da terra) .

Art. 78 - CORRIDOI E PASSAGGI

CATEGORIA A - Al fine di agevolare la circolazione interna, questa deve svolgersi attraverso corridoi e passaggi aventi andamento quanto più possibile continuo o con ben determinate variazioni di direzione, senza asimmetrie.

Non sono ammessi pilastri, colonne o mobili sporgenti o addossati alle pareti. La larghezza minima dei corridoi e dei passaggi deve essere di m 1,50.

I corridoi o i passaggi non devono presentare variazioni di livello. In caso contrario queste devono essere superate mediante rampe.

La pavimentazione dei corridoi e dei passaggi deve essere antidrucciolevole, essa deve essere, pertanto, realizzata con materiali idonei o deve essere dotata di adeguati accorgimenti.

CATEGORIA B - Per questa categoria valgono le stesse prescrizioni della categoria A ad eccezione della larghezza minima dei corridoi e dei passaggi che deve essere di m 1,10.

Art. 79 - PORTE

CATEGORIA A - Al fine di rendere agevole l'uso delle porte, queste devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone con ridotte od impedito capacità fisiche.

Le porte, comprese quelle dei gabinetti, devono avere una luce netta minima di m 0,85 con dimensione media ottimale di m 0,90.

Nel caso di porte a due o più battenti, deve essere sempre garantito un passaggio con luce netta di m 0,85 realizzato con un unico battente o con due battenti a manovra unica.

In caso di porte successive deve essere assicurato uno spazio libero intermedio tra le porte stesse di almeno m 1,50 oltre quello interessato dalle ante in apertura.

I materiali con cui devono essere realizzate le porte e gli stipiti devono essere resistenti all'urto ed all'usura, specialmente per le parti comprese entro un'altezza di m 0,40 dal pavimento.

Le porte realizzate con materiali interamente trasparenti devono presentare accorgimenti atti ad assicurarne la immediata percezione.

Devono essere evitati spigoli, riporti, cornici sporgenti e quant'altro atto ad arrecare possibili danni in caso d'urto.

L'apertura e la chiusura delle porte deve avvenire mediante una leggera pressione e, preferibilmente, deve essere accompagnata da apparecchiature per la chiusura stessa.

Le maniglie devono consentire una facile manovra; in genere è preferibile l'uso delle maniglie a leva. La maniglia deve essere posta ad un'altezza massima di m 0,90.

Nel caso di adozione, nelle porte a ventola, di barre o corrimani ad apertura orizzontale o verticale, questi devono essere di sezione adeguata atta ad assicurare la prensilità.

CATEGORIA B - Per questa categoria la porta d'accesso dalle singole unità immobiliari, ovvero da locali nei quali si prevede l'accesso del pubblico, deve essere dotata di un'anta della dimensione minima di m 0,80. Si suggerisce, inoltre, per quanto possibile, di tener conto delle prescrizioni relative alla categoria A.

Per entrambe le categorie sono vietate le porte girevoli o dispositivi similari.

Art. 80 - PAVIMENTI

CATEGORIA A - I pavimenti all' interno della struttura edilizia, ove necessario, possono contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi ed ad una eventuale distinzione dei vari ambienti d' uso, mediante un'adeguata variazione nel materiale e nel colore.

I pavimenti devono essere antisdrucciolevoli; pertanto essi devono essere eseguiti con materiali idonei o devono essere dotati di adeguati accorgimenti.

Al fine di evitare possibili incidenti devono essere evitate variazioni anche minime di livello, quali ad esempio quelle dovute a zerbini incassati,guidein risalto, etc.

Nei percorsi aventi caratteristiche di continuità, la qualità dei materiali impiegati per i pavimenti deve essere omogenea; ciò al fine di evitare possibili ostacoli al moto, dovuti a disuguaglianza di comportamento dei pavimenti stessi.

Deve essere assicurata, nel tempo, la perfetta planarità del pavimento, scegliendo materiali che non diano luogo a ritiri, gibbosità, scheggiature, sconessioni o fessurazioni.

CATEGORIA B - Per questa categoria si suggerisce di tenere conto di quanto prescritto per la categoria A.

Art. 81 - LOCALI IGIENICI

CATEGORIA A - Al fine di consentire l'utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone con ridotte od impedito capacità motorie, i locali igienici devono essere particolarmente dimensionati ed attrezzati. Alcuni, comunque non meno di uno, devono essere accessibili mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.

Per gli edifici di notevoli dimensioni tali locali devono essere previsti in maniera da non dover percorrere una distanza superiore a m 50.

La porta d' accesso deve avere una luce netta minima di m 0,85 e deve essere sempre apribile verso l'esterno.

Le dimensioni minime del locale igienico devono essere di m 1,80 x 1,80.

Il locale igienico deve essere attrezzato con tazza ed accessori, lavabo, specchio, corrimani orizzontali e verticali, campanello elettrico di segnalazione. La tazza wc deve essere situata nella parte opposta all' accesso. La sua posizione deve garantire dal lato sinistro (per chi entra) uno spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a rotelle, dall' altro, una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (destra per chi entra). Pertanto l'asse della tazza wc deve essere posto ad una distanza minima di m 1,40 dalla parete laterale sinistra ed ad una distanza di m 0,40 dalla parete laterale destra.

La distanza tra il bordo anteriore della tazza wc e la parete posteriore deve essere di almeno m 0,80.

L' altezza del piano superiore della tazza deve essere di m 0,50 dal pavimento. Gli accessori (comando per il lavaggio idraulico della tazza del wc, porta-carta igienica) devono essere sistemati in modo da rendere l'uso agevole ed immediato.

Il piano superiore del lavabo deve essere posto ad un'altezza di m 0,80 dal pavimento. Deve essere del tipo a mensola in maniera da consentire un adeguato avvicinamento con sedia a rotelle.

Il lavabo deve essere posto, preferibilmente, sulla parete opposta a quella a cui è fissata la tazza wc lateralmente all'accesso.

Le tubazioni di adduzione e di scarico devono essere realizzate sottotraccia per evitare ogni ingombro possibile sotto il lavabo. La rubinetteria deve avere preferibilmente il comando a leva.

Lo specchio deve essere fissato alla parete, superiormente al lavabo, interessando una zona compresa tra 0,90 ed 1,70 m di altezza dal pavimento.

Il locale igienico deve essere provvisto di un corrimano orizzontale continuo, fissato lungo l' intero perimetro del locale (ad eccezione dello spazio interessato dal lavabo e dalla porta) ad un'altezza di 0,80 m dal pavimento ed ad una distanza di cm 5 dalla parete.

Un'altro corrimano deve essere previsto all'altezza di

0,80 m fissato nella faccia interna della porta, in modo da consentire l'apertura a spinta verso l'esterno.

E' necessario prevedere due corrimani verticali fissati al pavimento ed al soffitto ed opportunamente controventati alle pareti.

Un corrimano verticale deve essere posto alla sinistra (per chi entra) della tazza wc ad una distanza dall'asse di 40 cm e dalla parete posteriore di cm 15 in modo da poter essere solidamente afferrato con la mano destra da parte di chi usa la tazza wc. Il secondo corrimano verticale deve essere posto alla dx (per chi entra) della tazza wc, ad una distanza di 30 cm dal bordo anteriore della tazza wc e di 15 cm dalla parete laterale destra in modo da poter essere solidamente afferrato con la mano sinistra.

I corrimani orizzontali e verticali devono essere realizzati in tubo d'acciaio da 1 pollice, rivestito e verniciato con materiale plastico antiusura.

Il campanello elettrico deve essere del tipo a cordone, posto in prossimità della tazza wc, con soneria ubicata in luogo appropriato al fine di consentire l'immediata percezione dell'eventuale richiesta di assistenza.

CATEGORIA B - Per tutte le unità immobiliari, al fine di un'eventuale modificazione per consentirne l'utilizzazione anche da parte di persone con ridotte od impedite capacità motorie, almeno uno di locali igienici, classificati nel precedente Art. 60 come S.1, deve avere le se-

p.r.g. Leverano

guenti caratteristiche:

- dimensioni minime del locale 1,80 x 1,80 m;
- porte d' accesso con luce netta minima pari a 0,80 m.

Art. 82 - APPARECCHI ELETTRICI DI COMANDO E DI SEGNALAZIONE

CATEGORIA A - In tutti gli edifici gli apparecchi di comando, interruttori, campanelli di allarme, manovrabili da parte della generalità del pubblico, devono essere posti ad un'altezza massima di m 0,90 dal pavimento.

Devono, inoltre, essere facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla (piastre o pulsanti fluorescenti, etc.), ed azionabili mediante leggera pressione.

Gli apparecchi elettrici di segnalazione ottica devono essere posti, ad un'altezza compresa tra i 2,50 ed i 3,00 m dal pavimento.

Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti, nei vari ambienti, in posizione tale da consentire l'immediata percezione visiva ed acustica.

CATEGORIA B - Per questa categoria si suggerisce il rispetto delle prescrizioni relative alla categoria A.

Art. 83 - IMPIANTI TELEFONICI

Al fine di consentire l' uso degli impianti telefonici pubblici o d'uso pubblico anche da parte di persone con ridotte od impedito capacità motorie sono adottati i seguenti criteri:

a) gli impianti telefonici pubblici o di uso pubblico di nuova costruzione, o ristrutturati, od ai quali sia possibile apportare le conformi varianti, devono essere installati in posizione accessibile, posti ad un' altezza massima di 0,90 m dal pavimento e, convenientemente isolati sotto il profilo acustico.

Nei posti telefonici pubblici, almeno uno degli apparecchi, deve presentare le caratteristiche di cui al comma precedente ed una delle cabine deve essere attrezzata e strutturata come segue:

- il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina telefonica ed il pavimento esterno non deve superare i cm 2,5;
- la cabina deve avere dimensioni minime pari a 0,90 x 1,30 m;
- la porta di accesso apribile verso l'esterno deve avere una luce netta minima di 0,85 m;
- l'apparecchio telefonico deve essere situato ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento;
- sulla parete dove è applicato l'apparecchio deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa avente piano d' appoggio

ad un' altezza di 0,45 m;

- la mensola porta elenchi deve essere posta ad un'altezza di 0,80 m.

b) Negli edifici pubblici e nei locali aperti al pubblico, muniti d'apparecchi telefonici d'uso pubblico, almeno un apparecchio deve essere installato in posizione accessibile alle persone che utilizzano sedie a rotelle.

L'apparecchio telefonico e quello per la distribuzione dei gettoni devono essere posti ad un'altezza compresa tra 0,70 e 0,90 m dal pavimento e convenientemente isolato.

Qualora l'apparecchio telefonico sia posto in apposita cabina essa deve avere dimensioni minime pari a 0,90 x 1,30m con porta apribile verso l'esterno di larghezza minima pari a 0,85 m ed il pavimento della stessa deve avere un dislivello massimo pari a 2,5 cm.

Art. 84 - SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nelle sale per riunioni o spettacoli facenti parte di edifici pubblici, d'uso pubblico o di interesse sociale, almeno una zona della sala deve essere utilizzabile anche da persone con ridotte od impedite capacità motorie.

Tale zona deve avere i seguenti requisiti:

- essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore in alternativa ad un percorso con scala;
- essere dotata di un congruo numero di stalli liberi di facile accesso, ricavati tra le file delle poltrone e riservati alle persone che utilizzano sedie a rotelle.

Per le persone utilizzanti sedie a rotelle gli stalli liberi ad esse riservati devono essere in numero pari ad un posto ogni 400 o frazione di 400 posti normali.

Lo stallo libero deve avere le seguenti caratteristiche:

- lunghezza 1,20 - 1,40 m;
- larghezza 1,10 m;
- spazio libero, anteriore o posteriore per la manovra d'uscita, di larghezza pari a quella dello stallo e di lunghezza minima di 1,00 m;
- il pavimento dello stallo deve essere orizzontale.

T I T O L O V

PRESCRIZIONI PER I MATERIALI DA COSTRUZIONE, PER CARATTERI
ESTERNI DEGLI EDIFICI E PER L' ARREDO URBANO

Art. 85 - NORME DI BUONA COSTRUZIONE

Relativamente ad ogni costruzione devono essere osservate le norme e le prescrizioni fissate dalla legislazione vigente in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni, nonch, sull'accettabilità, qualità, ed impiego dei materiali e sulla sicurezza degli impianti tecnologici.

In materia si richiamano le seguenti disposizioni legislative:

- Regio Decreto 16/11/1939, n° 2228 (suppl.G.U. n° 92 del 18/04/1940): Norme per l'accettazione di leganti idraulici;
- Regio Decreto 16/11/1939, n° 2229 (suppl.G.U. n° 92 del 18/04/1940): Norme per l' esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato;
- Regio Decreto 16/04/1939, n° 2230 (suppl.G.U. n° 92 del 18/04/1940): Norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico;
- Regio Decreto 16/11/1939, n° 2231 (suppl.G.U. n° 92 del 18/04/1940): Norme per l'accettazione delle calci;
- Regio Decreto 16/11/1939, n° 2232 (suppl.G.U. n° 92 del 164

- 18/04/1940): Norme per l' accettazione delle pietre naturali da costruzione;
- Regio Decreto 16/11/1939, n° 2233 (suppl.G.U. n° 92 del 18/04/1940): Norme per l'accettazione dei materiali laterizi; - Regio Decreto 16/11/39, n° 2234 (suppl.G.U. n° 92 del 18/04/1940): Norme per l'accettazione dei materiali per pavimentazione;
 - Regio Decreto 16/11/1939, n° 2235 (suppl.G.U. n° 92 del 18/04/1940): Norme per l' accettazione dei mattoni e terre refrattarie da impiegare nelle costruzioni edilizie;
 - Legge 5/11/1971, n° 1086 (G.U. n° 321 del 21/12/1971): Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica e D.M. LL.PP. 14/02/1992 suppl. G.U. n° 65 del 8/03/1992;
 - Legge 26/11/1962, n° 1684 (suppl. Ord. n° 1 G.U. del 22/12/1962 n° 326): Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
 - Legge 02/02/1974, n° 64 (G.U. 21/03/1974 n° 76): Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche - DD.MM. n° 39 e n° 40;
 - DD.MM. 03/03/1975, n° 39 e n° 40 (suppl. G.U. n°93 del 08/04/1975) e D.M.LL.PP. 24/01/1986 (suppl. G.U. n°108 del 12/05/1986): Norme tecniche relative alle costruzioni in zone sismiche;
 - D.M. 12/02/1982 (suppl. G.U. n° 56 del 26/02/1982): Aggiornamento tecnico relativo ai criteri generali per la

verifica di sicurezza delle costruzioni e dei cariche e sovraccarichi

- D.M. 16/05/1987, n° 246 (G.U. n° 148 del 27/06/1987):
Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione;
- D.M. LL.PP. 11/03/1988 (suppl. G.U. n°127 del 01/06/1988):
norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate;
- Legge 5/3/90, n°46 (G.U. n°59 del 12/3/90):
Norme per la sicurezza degli impianti;
- Legge 9/01/1991, n° 10 (suppl. G.U. n° 13 del 16/1/1991):
Norme per l' attuazione del piano energetico nazionale;
- D.P.C.M. 1/03/1991 (G.U. n°57 del 08/03/1991).

Limiti massimi di esposizione negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e sicurezza richiesti dalle norme vigenti.

Art. 86 - ZOCCOLATURE

Le parti basamentali delle facciate delle costruzioni devono presentare caratteristiche di resistenza all'usura e all'umidità.

Particolari esigenze tecniche, architettoniche ed ambientali possono consigliare in proposito circostanziate richieste da parte della Commissione Urbanistico-Edilizia, circa speciali rivestimenti e zoccolature.

Art. 87 - ELEMENTI AGGETTANTI

Nessun oggetto maggiore di 10 cm può essere ammesso al di sotto della quota di m 3,50 relativamente a qualsiasi prospetto su pubblico passaggio.

Tale divieto vale anche nel caso di oggetti del tipo mobile o provvisorio quali ad esempio porte, gelosie o persiane.

Nel caso in cui la strada sia fornita di marciapiedi, tali oggetti, di tipo mobile, non possono essere previsti ad un'altezza inferiore a m 2,50.

Se per ragioni di sicurezza sono necessari infissi con apertura verso l'esterno ad una quota inferiore, questi devono essere opportunamente arretrati.

Balconi in aggetto e pensiline non sono consentiti su strade pubbliche o private di larghezza totale (comprensiva degli eventuali marciapiedi) inferiore a m 6,00, e, possono collocarsi ad una altezza minore di m 3,50 sopra il piano di marciapiede, e, possono sporgere oltre il limite di cm 20 misurato dal ciglio del marciapiede verso l'interno.

Ove non esista il marciapiede l'altezza minima di tali oggetti non potrà essere minore di m 4,00 dal piano stradale.

Le predette altezze minime vengono misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'oggetto rispetto al piano stradale od al piano del marciapiede.

I balconi coperti e circondati da pareti anche se finestrate (bow-windows) semplici o multipli, o balconi con più di due lati chiusi, devono rispettare le stesse limitazioni

prescritte per i balconi aperti e sono ammessi soltanto su spazi pubblici di larghezza superiore a m 9,00 o nelle costruzioni arretrate dal filo stradale.

Gli aggetti dei balconi aperti e dei bow-windows non debbono sporgere sul suolo pubblico o di uso pubblico oltre 1/10 della larghezza della stessa strada pubblica o di uso pubblico. Tale sporgenza non può oltrepassare di m 1,20 il filo del fabbricato.

Costruzioni in aggetto sul fronte stradale sono ammesse solo su strade pubbliche o private di larghezza non inferiore a m 14, con le limitazioni dei balconi e dei bow-windows, ma con sporgenza massima misurata rispetto al filo d'allineamento del fabbricato non superiore ad 1/20 della larghezza stradale.

La lunghezza del fronte della costruzione in aggetto non dovrà superare nel suo complesso la metà del fronte dell'edificio a filo stradale.

I bow-windows, le costruzioni in aggetto ed i balconi non devono costituire limitazione di visuale laterale per gli edifici contigui.

La distanza in proiezione orizzontale dal confine non deve essere inferiore a m 3.00 per i bow-windows e per le costruzioni in aggetto e m 1,50 per i balconi.

Qualsiasi aggetto, con la sola esclusione delle sporgenze dei tetti o dei cornicioni minori di cm 70, si considera nei riguardi del distacco minimo tra i fabbricati e della distanza minima dai confini di cui al precedente Art. \$\$\$\$\$\$.

Indipendentemente dalle limitazioni innanzi prescritte, qualsiasi aggetto potrà essere vietato o ridotto in riferimento all' ambiente e/o ai caratteri degli edifici contigui.

Tutti gli elementi aggettanti (balconi, bow-windows, corpi aggettanti, etc), con esclusione delle sporgenze dei tetti o dei cornicioni minori di cm 70, sono soggetti al pagamento della tassa comunale di occupazione degli spazi ed aree pubbliche calcolate in base alla superficie degli aggetti di ciascun piano, le cui proiezioni eccedono l' allineamento degli edifici.

Art. 88 - ALLINEAMENTO DEGLI EDIFICI

L' allineamento degli edifici, stabilito dalle previsioni dello strumento urbanistico generale od esecutivo, costituisce la linea obbligatoria entro cui deve sorgere la costruzione.

In mancanza di apposite previsioni urbanistiche, l' allineamento è determinato dai fronti degli edifici contigui o dall' allineamento prevalente dell' isolato lungo l' intero fronte stradale compreso tra due vie.

Il Sindaco potrà prescrivere arretramenti rispetto agli allineamenti suddetti per motivi di circolazione stradale o in riferimento all'ambiente.

I muri ciechi laterali in corrispondenza di arretramenti devono avere veste architettonica in modo da costituire una unità omogenea con gli altri fronti.

Art. 89 - INTERCAPEDINI

Nel caso di intercapedine relativa a locali interrati o seminterrati essa deve essere dotata di cunetta per lo scolo delle acque, posta ad un livello più basso del pavimento e di larghezza non inferiore ad 1/3 della sua altezza.

E' opportuno che l'intercapedine sia praticabile o quanto meno ispezionabile.

Nel caso di concessioni di porzioni di terreno pubblico per la creazione di intercapedini, dovrà essere corrisposta la tassa comunale stabilita per l'occupazione di suolo pubblico in rapporto alla superficie impegnata e con le limitazioni stabilite al precedente Art. 41, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 90 - COPERTURE E VOLUMI TECNICI

Le coperture, i volumi tecnici, gli aggetti sporgenti da esse devono considerarsi elementi architettonici o di conclusione dell'edificio e, pertanto, la loro realizzazione deve rispondere a precise prescrizioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali relativi ai prospetti ed alle coperture stesse.

I volumi tecnici devono essere destinati esclusivamente al contenimento delle apparecchiature e delle installazioni occorrenti per le esigenze degli impianti tecnici dell'edificio, alle scale di sicurezza e di accesso sulle coperture.

Le coperture devono essere munite di canali per la raccolta delle acque meteoriche e di pluviali che convogliano le stesse, attraverso pozzetti sifonati, nella rete fognante bianca se esistente o su strada.

Qualora i pluviali nella parte basamentale siano esterni al fabbricato devono essere realizzati in materiale indeformabile per un'altezza minima di m 2,50.

In tale tubazione, relativa al deflusso delle acque meteoriche, è assolutamente vietato immettere acque nere e luride.

Sulle coperture è ammessa, previa autorizzazione, l'installazione di impianti per la captazione di energia alternativa.

Le terrazze condominiali possono essere destinate ad attività ricreative o sportive condominiali.

A tale scopo è consentita, previa specifica autorizzazio-

ne, la possibilità di installare recinzioni in rete metallica e tralicci, opportunamente arretrate e con altezza tale da essere contenute entro l'inclinata di 1/1.

I volumi tecnici devono essere contenuti nei rapporti prescritti tra le altezze delle fronti e le distanze dei fabbricati e non devono avere altezza maggiore di m 3,00 misurata dall' intradosso dell' ultimo solaio orizzontale sino all' intradosso della copertura del predetto volume, salvo le maggiori altezze richieste da specifiche esigenze tecniche connesse agli impianti installati di superficie strettamente necessaria per contenere gli impianti tecnologici.

Art. 91 - SPAZI SCOPERTI INTERNI AGLI EDIFICI ED USO DEI
DISTACCHI TRA FABBRICATI

Negli spazi scoperti interni agli edifici esistenti (cortili chiusi, semi aperti, etc.), non possono essere realizzate costruzioni.

Non sono consentiti muri di recinzione di parte del cortile o, nel caso di cortile comune a più fabbricati, muri o recinzioni di divisione se non realizzati con siepi.

Gli spazi scoperti interni agli edifici devono essere possibilmente sistemati a giardini o a verde, ad eccezione delle chiostrine e dei cavedi, assicurando, in ogni caso, lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati e prevedendo una efficiente protezione dell'edificio dall'umidità del terreno.

Nei distacchi esistenti tra fabbricati non possono sorgere costruzioni sia pure a carattere precario.

Detti distacchi devono essere utilizzati generalmente per giardini o sistemati a verde. Sono ammesse, per un massimo di 1/3 della superficie totale scoperta, rampe di accesso ai locali interrati o seminterrati o per parcheggi.

In tali zone non sono consentite recinzioni con muri di altezza superiore a m 1,00 che potranno essere sormontati da ringhiere sino ad un'altezza massima di m 2,20.

Art. 92 - USCITE DALLE AUTORIMESSE, RAMPE E PASSI CARRABILI

Le uscite dalle autorimesse pubbliche o private verso spazi pubblici devono essere opportunamente segnalate.

Le uscite dai locali interrati o seminterrati devono essere realizzate mediante piani inclinati terminanti in zone di sosta orizzontali.

Tra il punto d' inizio della livelletta inclinata ed il ciglio della strada deve esservi una distanza pari ad almeno m 3,50.

Tra le uscite suddette e le uscite pedonali dei locali collettivi (scuole, cinematografi, etc.) deve intercorrere una distanza di almeno m 10,00 misurata tra gli stipiti più vicini. In ogni caso deve essere assicurata una buona visibilità al conducente di veicoli (eventualmente anche a mezzo di specchi opportunamente disposti).

Le rampe per il transito dei veicoli all' interno od all' esterno degli edifici non devono comunque avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.

Esse devono essere realizzate in materiale antisdrucchiolevole con scanalature per il deflusso delle acque e fornite di corrimano, almeno da un lato, ad un'altezza pari a 0,90 m.

In corrispondenza delle uscite delle rampe devono essere disposte opportune griglie per la raccolta e il deflusso delle acque.

p.r.g. Leverano

L' autorizzazione per i passi carrabili deve comunque essere condizionata al rispetto di quanto prescritto nei precedenti Art. 54 e Art. 76.

Art. 93 - MARCIAPIEDI E PORTICATI

I marciapiedi, gli spazi di passaggio pubblico ed i porticati devono essere lastricati con materiali antisdrucchiolevoli, scelti in accordo con l'ufficio tecnico comunale.

I proprietari degli edifici prospettanti i predetti spazi sono tenuti ad eseguire a propria cura e spese o a rimborsare al Comune l'intero onere richiesto per la esecuzione della prima pavimentazione dei marciapiedi o portici fronteggianti le rispettive proprietà.

E' prescritta l'adozione di parapetti, o comunque di ripari, nel caso di aree, ballatoi, terrazze e simili, comunque accessibili, che prospettino su zone di terreno, rampe o parti di edifici, con dislivello superiore a m 0,30.

Nei casi in cui non sia prescritta l'adozione di parapetti o ripari è comunque necessario predisporre opportuni cordoli di altezza pari a cm 10.

I marciapiedi lungo le strade pubbliche o private e le piazze non devono avere larghezza inferiore a m 1,00.

Art. 94 - RECINZIONI

Le aree non edificate, fronteggianti vie o piazze, aperte al pubblico passaggio debbono essere delimitate o recintate.

Tali recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le norme relative alla distanza dal ciglio stradale e dalle curve, alla sicurezza del traffico e alla visibilità richiesta, in base alla normativa vigente ed alle prescrizioni particolari stabilite dagli Enti preposti.

I cancelli d'ingresso su qualsiasi strada o spazio pubblico, ove consentiti, devono essere arretrati dal ciglio stradale in modo da consentire la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso all'esterno della sede stradale ed in perfette condizioni di visibilità.

Eventuali prescrizioni specifiche possono essere oggetto della normativa dei singoli strumenti urbanistici esecutivi.

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Il Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto delle suddette condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

Art. 95 - CASSETTE PER LA CORISPONDENZA E CONTATORI DEL GAS,
DELL'ENERGIA ELETTRICA E DELL'ACQUA

Tutti gli edifici d' abitazione, individuale o collettiva, gli edifici industriali od artigianali, gli uffici, etc., non provvisti di portineria, devono essere dotati nell'ingresso o in prossimità di esso di cassette per il recapito della corrispondenza, adatte non solo ad accogliere la normale corrispondenza ma anche giornali, riviste, plichi, etc.

I contatori generali, sia per l'erogazione del gas ad uso domestico od industriale, sia per l'energia elettrica e per l'approvvigionamento idrico devono essere dislocati in locali o nicchie accessibili dall'esterno del fabbricato e secondo le disposizioni vigenti per i singoli impianti.

Art. 96 - PROVVEDIMENTI PER LE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO
PERICOLO

Nel caso che per una costruzione o parte di essa vi sia minaccia di crollo, dalla quale possa derivare pericolo per la pubblica incolumità, il proprietario e/o gli utenti hanno l'obbligo di fare immediatamente denuncia al Comune o agli Organi competenti, e, nei casi di estrema urgenza, provvedere ad un immediato sommario puntellamento.

Il Sindaco, sentiti gli uffici competenti, e, dopo opportuni accertamenti, mediante sopralluoghi e verifiche di stabilità, ingiunge al proprietario, o a chi per esso, i provvedimenti più urgenti da prendere nei riguardi della pubblica incolumità, fissando le modalità del lavoro da eseguire ed assegnando un termine preciso per l'esecuzione del lavoro stesso.

In caso di mancata osservanza delle disposizioni indicate da parte degli interessati e dopo l'intimazione ad eseguire i lavori stessi, il Sindaco provvede, a cura e spese del proprietario o dei proprietari inadempienti, a fare eseguire i provvedimenti urgenti richiesti a tutela dell'incolumità pubblica ed eventualmente, allo sgombero e alla demolizione della costruzione o parte di essa che minaccia rovina, a norma della legislazione vigente e senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

Art. 97 - ASPETTO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

Qualsiasi costruzione, sia pubblica che privata, e le eventuali aree a servizio delle stesse devono essere progettate, eseguite e mantenute in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l'estetica ed il decoro dell'ambiente.

Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni e nelle opere di manutenzione straordinaria di costruzioni esistenti, tutte le pareti esterne, prospettanti su spazi pubblici e/o privati, anche se interni alla costruzione, e tutte le opere ad essa attinenti (finestre, parapetti, etc..) devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.

Nelle pareti esterne, come sopra definite, è vietato sistemare tubi di scarico di servizi igienici e degli acquai delle cucine e relative canne di ventilazione, o canalizzazione in genere.

Le tubazioni dell'acqua e del gas ed i cavi telefonici ed elettrici, se posti su pareti esterne, devono essere sistemati in appositi incassi od opportunamente rivestiti e disposti in modo da non alterare i caratteri architettonici delle pareti stesse.

Oltre all'ordinaria esecuzione delle opere da parte dei privati, degli Enti, dell'aziende e del Comune stesso, il Sindaco può obbligare all'esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, imponendo un determinato termine, passato il quale farà esegui-

re i lavori d' ufficio a spese degli interessati.

Qualora vengano rilevati abusi, il Sindaco, su parere della Commissione Urbanistico-Edilizia, può richiedere rimozioni, ripristini e modifiche a salvaguardia del decoro cittadino. In caso di rifiuto od inadempienza, il Sindaco può provvedere d'autorità a spese degli interessati.

Per il recupero delle relative spese si applicano le disposizioni legislative vigenti.

Art. 98 - TINTEGGIATURE E RIVESTIMENTI

In tutte le opere di ristrutturazione, risanamento igienico ed edilizio, manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni, prima di dare luogo all'esecuzione di tinteggiature, di intonaci colorati o di rivestimenti esterni, gli interessati devono eseguire il campione sul posto onde consentire all' autorità di controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nella Concessione e/o Autorizzazione, e lasciare il campione approvato sino all' ultimazione della tinteggiatura o del rivestimento.

Salvo le sanzioni previste dalla Normativa Vigente, in caso di inosservanza, il Sindaco può ordinare l' applicazione di nuove tinteggiature o rivestimenti. In caso di inadempienza, può fare eseguire i lavori d'ufficio a spese dell'interessato.

Art. 99 - ANTENNE RADIO - TELEVISIVE

Nelle nuove costruzioni, ristrutturazioni o nelle opere di manutenzione straordinaria degli edifici, con più di una unità immobiliare o nei quali, comunque, possono essere installati più apparecchi radio o televisivi con necessità di antenne, è obbligatoria la posa in opera di un'unica antenna centralizzata.

Sono vietate le discese delle antenne mediante cavi volanti. Tali cavi, di preferenza, devono essere disposti nelle pareti interne delle costruzioni e, nel caso in cui non fosse possibile, in appositi incassi ed opportunamente rivestiti, in modo tale da consentire idonea soluzione architettonica.

E' comunque facoltà del Sindaco richiedere in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, l'installazione dell'impianto centralizzato di antenne radio televisive, con l'eliminazione delle singole antenne.

Art. 100 - DECORO ED ARREDO URBANO

Le costruzioni a carattere semipermanente o provvisorio (cabine telefoniche, chioschi per la vendita dei giornali, della frutta o dei fiori, bar, etc..) le serrande, le applicazioni di carattere commerciale reclamistico, le indicazioni turistiche e stradali, le attrezzature tecniche, quali i sostegni ed i cavi per l'energia elettrica, gli apparecchi di illuminazione stradale, le antenne radio-televisive, devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere a requisiti di ordine e di decoro tali da non costituire disturbo, e devono essere autorizzati dal Sindaco.

Sono tassativamente vietate tutte quelle opere o iscrizioni che possono nuocere al decoro dell'ambiente, alterare elementi architettonici o limitare la visuale di sfondi architettonici, paesistici o il diritto di veduta dei vicini.

Tutti gli elementi relativi all' arredo urbano e alle sistemazioni esterne (fermate di servizio per mezzi pubblici, cassette per l'inoltro della corrispondenza, panchine, accessi e percorsi pedonali relativi a zone verdi, spazi di soste per la ricreazione, attrezzatura per la raccolta dei rifiuti, fontanelle, etc..) devono essere realizzati in modo da essere agibili ed utilizzabili anche da persone anziane e/o con ridotte o impedito capacità motorie.

Ogni intervento edilizio dovrà armonizzarsi con il tessuto urbano esistente e nelle condizioni di decoro proprie e dell'ambiente.

Art. 101 - MOSTRE, VETRINE ED INSEGNE IN GENERE

L'esposizione, anche provvisoria, al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegne, targhe commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, etc., è subordinata, in tutto il territorio comunale, ad autorizzazione da parte del Sindaco.

Gli interessati devono fare domanda presentando un disegno firmato da un tecnico abilitato da cui risulti definita l'opera che si vuole realizzare, con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali e colori da impiegare, nonché, di ogni particolare costruttivo. Deve inoltre essere dimostrato, attraverso schizzi prospettici e/o fotomontaggi, l'inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico.

Tali mostre, vetrine e simili non devono in alcun modo alterare, modificare o coprire gli elementi architettonici delle costruzioni sulle quali vengono installate.

L'installazione deve essere fatta, in ogni caso, in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.

Negli edifici ricadenti nella zona "A" di categoria A1/1, A1/2, A1/3 ed A1/4 sono vietate le installazioni di mostre, vetrine, insegne e qualsiasi altra sovrastruttura.

Negli edifici di altra categoria possono essere consentite insegne, mostre e vetrine a condizione che siano contenute entro i vani di porta e finestra e che siano realizzati con materiali, forma e dimensione che non alterino i caratteri

architettonici dell' edificio e dell' ambiente.

L'autorizzazione può essere rifiutata, tenuto conto della forma delle mostre, insegne, vetrine o simili, nonché, del materiale che si vuole impiegare e delle tinteggiature, sia per ragioni di pubblico decoro e di architettura sia quando turbano il diritto alla veduta dei vicini.

Le mostre, vetrine e simili non devono aggettare dal filo esterno dell'edificio più di cm 10.

E' consentito apporre insegne a bandiera di sporgenza massima pari alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a m 1,20 ed ad un'altezza non inferiore a m 2,50 dal marciapiede rialzato. Tale tipo di insegne è vietato in assenza del marciapiede.

In caso di riparazioni o modifiche di marciapiedi o del piano stradale, che richiedono la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in pristino con le modifiche resesi necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale o del marciapiede, a loro spese e responsabilità.

Ove non ottemperino, il Sindaco può ordinarne la rimozione d'ufficio a loro spese.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate quando le mostre, vetrine, insegne e simili, non sono mantenute pulite o in buono stato o quando, per sopravvenute necessità architettonico-urbanistiche, se ne renda necessaria la rimozione.

Nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni, risanamento o opere di manutenzione straordinaria di quelle esistenti, ove siano previste destinazioni d'uso anche non residenziali (commerciali, studi, ambulatori, etc..) il progetto deve individuare appositi spazi per la collocazione di mostre, insegne, targhe e simili in maniera organica ed unitaria.

A norma della legislazione vigente, sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose, collocati o meno a ridosso delle costruzioni, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione, o ubicazione possono ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione. Sono vietate, altresì, le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

Sono, comunque, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, anche su pali, in prossimità degli incroci stradali e di piazze o in posizione tale da arrecare danno agli edifici o ambienti di carattere storico e/o artistico e da ingenerare confusione nel confronto delle indicazioni toponomastiche ovvero da costituire intralcio o pericolo ai pedoni.

Salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, fuori dai centri abitati, il collocamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o in vista di esse, è soggetto anche ad autorizzazione da parte dell' Ente proprietario della strada.

Qualora i cartelli ed i mezzi pubblicitari riguardino zo-

ne nelle quali esistono vincoli a tutela delle bellezze naturali, del paesaggio o di cose di interesse storico ed artistico, l' autorizzazione è data, previa presentazione da parte del richiedente del nulla osta, dalla competente Autorità.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dai precedenti commi devono avere dimensioni e distacchi, sia dal ciglio stradale che tra di loro, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia. Sono comunque vietati in corrispondenza di curve, sulle rocce e pareti rocciose.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non sono conformi alle disposizioni del presente articolo devono essere rimossi, a cura e spese del titolare dell' autorizzazione entro il termine che comunque non può superare i quindici giorni, stabilito nella diffida dell' ente proprietario della strada o del Sindaco.

Decorso inutilmente il termine stabilito nella diffida, la rimozione viene effettuata dall' Ente a spese del titolare dell'autorizzazione.

Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione, ovvero viola le disposizioni del presente articolo, incorre nelle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Art. 102 - TABELLE E NUMERI CIVICI

Le tabelle stradali sono collocate dal Comune sui muri esterni degli edifici senza che i proprietari si possano opporre.

I proprietari hanno l'obbligo di richiedere al Comune il numero civico e di realizzarlo secondo il modello stabilito dal Comune e di non rimuovere tabelle stradali e numeri civici, di non occultarli alla pubblica vista, e di sostenere le spese di ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti a loro imputabili.

Lo stesso dicasi delle altre segnalazioni stradali e di servizi di pubblico interesse che il Comune si riserva di collocare o di far collocare previo avviso agli interessati sui muri dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura.

Qualora il proprietario non procede alla riproduzione del numero civico nel modo prescritto o non lo ripristina qualora sia distrutto o danneggiato, vi provvede di ufficio il Comune previa intimazione a totale spesa del proprietario.

Nel caso di demolizione di immobili o di recinzioni, che non devono essere ricostruiti, o di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario deve notificare al Sindaco i numeri civici degli ingressi che vengono soppressi.

Art. 103 - TENDE AGGETTANTI SU SPAZIO PUBBLICO

Quando non nuocciono al libero transito e non impediscano la visuale a danno dei vicini, il Sindaco può autorizzare, previo pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle condizioni che riterrà più opportune caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico.

Le tende aggettanti sono proibite nelle strade e nelle piazze prive di marciapiede.

Nelle strade con marciapiede, l'aggetto non può oltrepassare il limite di cm 50 misurato dal ciglio del marciapiede verso l'interno.

Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situate ad altezza inferiore a m 2,20 dal marciapiede.

Sono vietate le appendici verticali, anche di tela o di frange, che scendano al di sotto di m 2,20 dal marciapiede stesso.

Nel caso di più tende aggettanti sullo stesso fronte di una costruzione, relative a più unità immobiliari di proprietà diverse, le tende stesse devono essere realizzate con forma, dimensione, colore e decorazione omogenea.

Ciò al fine di ottenere unità ed organicità nell'arredo urbano.

L'autorizzazione di cui ai commi precedenti nel caso trattasi di edifici aventi carattere monumentale, storico o

ambientale, o riguardi costruzioni poste in prossimità degli stessi o in zone soggette a particolari vincoli deve essere rilasciata previa intesa con le autorità competenti ai sensi della legislazione vigente.

Entro un anno dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento le tende infisse in maniera difforme dalle disposizioni di cui al presente articolo dovranno essere rimosse o sostituite.

Art. 104 - ESECUZIONE DI OPERE SU EDIFICI DI INTERESSE
MONUMENTALE, STORICO ED AMBIENTALE

Per qualsiasi modifica dell'aspetto interno ed esterno di immobili d'interesse artistico, monumentale, storico, archeologico, vincolati ai sensi della Legge 01/06/39 n°1089, oltre che l'approvazione del Comune, è richiesta quella della Sovrintendenza competente.

Quanto sopra si riferisce alla parte essenziale ed intrinseca dell'immobile ed anche agli accessori come: colonne, pilastri, portali, stipiti, finestre, cancelli, edicole, inferriate, camini, rivestimenti, decorazioni murali, statue, vasi, etc..

Nuove costruzioni, ristrutturazioni, risanamenti o opere di manutenzione straordinaria di quelle esistenti, poste in prossimità di edifici aventi carattere monumentale o facenti parte di ambienti d'interesse storico-ambientale, anche all'esterno della zona "A", disciplinate dall'Art. §\$\$\$ delle N.T.A. del P.R.G., possono essere concesse e/o autorizzate con particolari prescrizioni imposte sia dal Sindaco, sentita la Commissione Urbanistico-Edilizia, che dalle autorità competenti allo scopo di non alterare o turbare la visuale, la prospettiva, la luce ed il carattere dei monumenti o del complesso ambientale.

Tutto quanto costituisce o completa la decorazione architettonica delle costruzioni, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di

carattere ornamentale o che abbia interesse storico non può essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune, e nei casi previsti dalle disposizioni vigenti dal competente organo regionale.

Nel caso di demolizione, ristrutturazione o risanamento di immobili, il Sindaco può prescrivere che le opere di cui sopra, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocate nel nuovo edificio o in luoghi prossimi, o conservate in raccolte aperte al pubblico, o effettuare tutti i rilievi o calchi che ritenga opportuni nell'interesse della pubblica cultura.

Art. 105 - RINVENIMENTO DI OPERE DI PREGIO ARTISTICO E
STORICO

Qualora durante i lavori siano rinvenuti elementi d'interesse archeologico, artistico, storico, etc.; il proprietario, il Direttore dei Lavori e l'esecutore dei lavori stessi sono obbligati a farne denuncia immediata al Sindaco, il quale è tenuto a fare sorvegliare il cantiere ed a dare comunicazione agli organi competenti, come previsto dalla legislazione vigente sulla tutela del patrimonio storico-artistico.

Art. 106 - ZONE VERDI E PARCHI

Nelle zone verdi e giardini privati è fatto obbligo ai proprietari di conservare il tipo di vegetazione, specialmente per quanto riguarda gli alberi di alto e medio fusto, di curare e mantenere pulito il terreno e di potare gli alberi stessi.

Qualsiasi abbattimento o sostituzione di alberi deve essere autorizzata.

Le nuove costruzioni devono essere ubicate in modo da salvaguardare gli esemplari di piante più rilevanti e caratteristici.

p.r.g. Leverano

Art. 107 - PARCHEGGI

Nelle nuove costruzioni devono essere riservati spazi interni o esterni per parcheggio, nel rispetto delle prescrizioni del precedente Art.72 e delle N.T.A. del P.R.G.

p.r.g. Leverano

T I T O L O VI

DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE DELLE ABITAZIONI ED

ATTREZZATURE RURALI

Art. 108 - NORME EDILIZIE

Le costruzioni rurali, destinate ad abitazioni, devono essere possibilmente isolate, in modo da evitare l'addossamento delle murature a terrapieni e simili, e costruite di regola nelle zone più elevate del podere ed in luogo asciutto.

Si applicano alle abitazioni rurali tutte le disposizioni relative alle costruzioni residenziali contenute nel presente regolamento, salvo quanto diversamente stabilito nel presente Titolo.

Il pavimento del piano terreno destinato ad uso d'abitazione deve essere sopraelevato di almeno 0,30 m rispetto al piano di campagna o a quello del cortile, e m 0,60 sul livello più alto cui possono giungere gli eventuali ristagni di acque nelle immediate vicinanze.

Tutt' attorno alla costruzione deve essere realizzata una zona pavimentata di larghezza non inferiore a m 1,00.

Le pendenze del suolo circostante la casa, quelle del-

l'aia, dei cortili e degli orti adiacenti alle abitazioni devono essere sistemate in modo che le acque meteoriche possano rapidamente defluire evitando ogni ristagno.

I piani seminterrati non possono essere adibiti ad uso abitazione.

I locali abitabili e gli accessori devono avere le caratteristiche stabilite dal precedente Art.63.

Ogni abitazione deve essere fornita di energia elettrica, anche se prodotta con generatore automatico.

Solo nel caso di comprovata estrema difficoltà economica o tecnica il Sindaco, sentita la Commissione Urbanistico-Edilizia, può autorizzare la deroga a questa norma, limitatamente al periodo in cui perdurerà la difficoltà suddetta.

Art. 109 - NORME IGIENICHE

Ogni abitazione rurale deve essere provvista di acqua potabile di condotta o di pozzo, costruito secondo le norme igieniche vigenti, e chiuso e provvisto di pompa o, quantomeno di cisterna igienicamente costruita e protetta.

Le cisterne sono permesse per uso potabile solo ove non sia possibile provvedersi d'acqua in modo diverso.

Le pareti delle cisterne e dei condotti d'alimentazione devono essere realizzati di materiale impermeabile, ed il fondo costruito in modo da potersi facilmente spurgare.

Le cisterne devono essere munite di un deviatore di scarico per l'esclusione delle prime acque piovane, e di una vaschetta di decantazione.

La bocca della cisterna deve essere chiusa ermeticamente e l' attingimento deve avvenire esclusivamente per mezzo pompa.

In assenza di acquedotto la potabilità deve essere garantita da un certificato rilasciato dal Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi e l' uso deve essere consentito dall'Ufficiale Sanitario.

La copertura del pozzo deve essere contornata da uno spazio libero con un pavimento in cemento o altro materiale impermeabile, pendente verso l'esterno e provvisto di cunetta per lo smaltimento dell'acqua.

Per quanto attiene al rifornimento idrico all'interno delle costruzioni rurali si richiama quanto stabilito nel
199

precedente Art.48.

Ogni alloggio deve essere provvisto di un locale accessorio, classificato come S.1 nel precedente Art.62, e dotato dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, lavabo vasca da bagno o doccia accessibili da apposito locale di disimpegno e mai in diretta comunicazione con locali abitabili, aereato ed illuminato direttamente dall'esterno.

Per lo scarico delle acque piovane, nere e luride devono osservarsi le disposizioni del precedente Art.47.

Gli impianti per la depurazione delle acque nere e luride devono essere sistemati in modo da evitare ogni possibilità di inquinamento del pozzo, della cisterna e delle condutture dell'acqua potabile.

E' fatto divieto di adibire locali di abitazione alla manipolazione dei prodotti del fondo. A tali operazioni devono essere adibiti appositi locali.

I locali destinati ad uso porcilaia, pollaio, conigliera e simili devono essere, in ogni caso, separati dalle abitazioni.

Art. 110 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ED ACQUA CALDA

Nelle nuove abitazioni rurali, nelle ristrutturazioni od opere di manutenzione straordinaria di quelle esistenti, gli impianti di riscaldamento dovranno, di preferenza, essere alimentati mediante fonti energetiche alternative (solare, eolica, etc.).

L'Amministrazione Comunale, anche ai sensi della legislazione vigente, promuoverà particolari incentivi per tali installazioni.

Nella progettazione di tali impianti, nel caso di abitazioni situate in prossimità di strade pubbliche, devono essere usati accorgimenti al fine di evitare possibilità di abbagliamento per i veicoli transitanti.

Art. 111 - MANUTENZIONE DELLE ABITAZIONI RURALI

Analogamente a quanto prescritto per le costruzioni in genere nel precedente Art.97, le abitazioni rurali devono essere mantenute in modo conforme all'esigenze dell'abitabilità, dell'igiene e del decoro.

Art. 112 - COLLEGAMENTI ALLA VIABILITA'

Le abitazioni rurali devono essere collegate alla più vicina strada comunale e/o vicinale da strade, anche non asfaltate, percorribili in ogni epoca dell'anno, al fine di permettere il normale accesso delle auto e, in caso di necessità, dell'ambulanza e di evitare danni fisici agli abitanti causati da possibili incidenti dovuti al cattivo stato delle medesime.

Tali strade vanno considerate a tutti gli effetti strade private e mantenute a cura e spese dei proprietari dei fondi serviti.

Art. 113 - CONDIZIONI MINIME DI ABITABILITA' DELLE ABITAZIONI
RURALI ESISTENTI

In caso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria delle costruzioni rurali esistenti, devono essere, per quanto possibile, rispettate le prescrizioni previste per le nuove abitazioni del presente Regolamento.

Le abitazioni rurali esistenti devono, comunque, rispettare le seguenti condizioni minime di abitabilità:

- 1) intorno alla casa deve essere costruito un marciapiede della larghezza minima di m 1,00 costruito in gress o cotto, in battuto di cemento o in materiali equivalenti;
- 2) l' allontanamento delle acque piovane, nonché, di quelle nere e luride, deve essere effettuato: per le acque meteoriche mediante cunetta impermeabile, mentre per le acque nere e luride secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente e prescritto nel precedente articolo 48;
- 3) sono proibiti solai senza opportuna protezione al calpestio; essi devono cioè comprendere una struttura portante e un pavimento di laterizio pressato o in marmette di graniglia o comunque di altro materiale idoneo;
- 4) devono essere abolite le stalle e i ricoveri di bestiame realizzati sotto le abitazioni. Tali locali, opportunamente sistemati, potranno essere utilizzati come depositi o magazzini, etc..;
- 5) si deve realizzare sotto il pavimento del piano terreno destinato ad abitazione un vespaio a camera d'aria, con

riempimento di pietra calcarea, di ghiaia e scorie dello spessore minimo di 40 cm, e sovrastante strato impermeabilizzante. Tale vespaio può essere anche realizzato al di sopra dell'attuale pavimento purché, l'altezza del locale non risulti inferiore a m 2,70.

Sono vietati i pavimenti in terra battuta o fessurati al punto da non poter provvedere ad una accurata pulizia;

- 6) tutti i locali devono essere convenientemente intonacati all'interno. Qualora vi siano tracce di umidità si devono eseguire opere adatte a rendere i muri perfettamente e permanentemente asciutti;
- 7) ogni ambiente destinato ad abitazione deve avere almeno una finestra e ricevere aria e luce direttamente dall'esterno;
- 8) le scale di accesso ai piani superiori abitabili devono essere in condizioni da garantire la sicurezza. E' vietato l'uso di scale mobili e a semplici pioli raccordate al piano superiore mediante botola;
- 9) i tetti delle case di abitazione devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare qualsiasi stillicidio interno. Qualora non esista una camera d'aria si deve provvedere alla sua costruzione nel caso che dai calcoli statici risulti insufficiente l'isolamento termico del fabbricato;
- 10) per quanto attiene alle caratteristiche dei locali, gli impianti tecnici (impianto idrico, fognante, etc..), le concimaie e le stalle e per quanto riguarda la manuten-

p.r.g. Leverano

zione, devono rispettare le medesime prescrizioni stabilite per gli edifici di nuova costruzione.

p.r.g. Leverano

Art. 114 - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI MINIME DI
ABITABILITA'

Le prescrizioni relative alle condizioni igieniche e sanitarie, agli accessi, alle stalle, alla manutenzione in genere delle abitazioni rurali esistenti, devono essere effettuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 115 - ISPEZIONI DELL'UFFICIALE SANITARIO. SANZIONI

Il Sindaco può far compiere dall'Ufficiale Sanitario e dai tecnici comunali ispezioni e rilievi alle abitazioni rurali, ai cortili, latrine, condotti e fognature, stalle, concimaie, sistemi di approvvigionamento idrico, etc., al fine di constatare la rispondenza alle norme del presente Regolamento.

Qualora la costruzione o parte di essa risultasse inabitabile il Sindaco può ordinarne lo sgombero a norma della legislazione vigente.

Se il proprietario della casa rurale non mantiene le abitazioni di coloro che sono addetti alla conduzione dei fondi di sua proprietà nelle condizioni di abitabilità stabilite dagli articoli precedenti, il Sindaco, sentito il parere dell' Ufficiale Sanitario, può fare eseguire d' ufficio i lavori necessari a raggiungere tali condizioni seguendo le procedure previste dalla legislazione vigente.

Art. 116 - STALLE E CONCIMAIE

Nelle abitazioni rurali di nuova costruzione, le stalle, gli ovili, i pollai, le porcilaie, etc., non devono prospettare sulla pubblica via, dalla quale devono distare almeno 10 m, oltre le distanze fissate dalla legislazione vigente a protezione del nastro stradale e le fasce di rispetto prescritte dallo strumento urbanistico vigente.

Le stalle devono essere costruite in conformità alle prescrizioni legislative ed ai regolamenti statali e regionali vigenti al riguardo ed avere dimensioni e caratteristiche specifiche ed idonee al tipo di allevamento.

Il pavimento delle stalle deve, comunque, essere costruito con materiale impermeabile e munito di scoli.

Le urine, qualora non siano raccolte in appositi depositi, devono essere allontanate dalle stalle ed avviate alla concimaia con tubi impermeabili o smaltite in superficie a distanza non minore di m 10 dai fabbricati.

Le stalle devono avere pareti intonacate con cemento o rivestite di materiale impermeabile fino ad un'altezza minima di m 2,00 dal pavimento. Le mangiatoie devono essere costruite con materiale lavabile e gli abbeveratoi devono essere serviti di acqua corrente.

Le concimaie devono essere costruite in conformità delle prescrizioni legislative e dei regolamenti statali e regionali vigenti al riguardo e devono distare dai pozzi, dalle cisterne e da qualsiasi abitazione o via pubblica almeno 25,00

m e dagli acquedotti e serbatoi d'acqua della distanza prescritte dalle norme specifiche.

Il Sindaco, sentito l' Ufficiale Sanitario, può disporre particolari prescrizioni per le concimaie già esistenti, tutte le volte che ne sia riconosciuta la necessità.

Tutti i depositi e gli ammassi di letame per gli usi agricoli siti fuori dalle concimaie non sono ammessi che in aperta campagna, purch, limitati ai bisogni del podere e distanti non meno di m 100,00 da qualsiasi abitazione e non meno di 60,00 m da pozzi d'acqua potabile, acquedotti, serbatoi e vie pubbliche.

Art. 116 BIS - CANALI DEL DEMANIO STATALE E COMUNALE

E' vietata l'edificazione sui vecchi canali chiusi, attivi e disattivi.

Saranno assentite solo le soluzioni progettuali che garantiranno l'autonomia tra canali e costruzioni.

Il canale non potrà essere utilizzato come scarico delle acque luride della costruzione.

I funzionari dell'U.T.C. sono tenuti alle ispezioni periodiche ed ai controlli.

Sono fatte salve tutte le norme in materia di igiene e sanità.

